Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 128 del 25 maggio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 maggio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 386.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961. n. 387.

Norme sul trattamento economico e normativo degli agenti di assicurazione in gestione libera e degli agenti operanti per le gestioni in economia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 388.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori di orchestra, degli artisti del coro e dei tersicorei scritturati dalle imprese liriche.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 386.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954, per i dipendenti dagli agenti di assicurazione, stipulato tra l'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A. e l'Unione Nazionale Sindacati Assicuratori, il Sindacato Italiano Lavoratori Gruppo I.N.A., il Sindacato Nazionale Assicuratori Gruppo I.N.A., la Unione Italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione e la Federazione Lavoratori Assicurazioni Private, il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione, l'Unione Nazionale Sindacati Assicuratori, il Sindacato Assicuratori Privati, con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro; al quale hanno aderito, in data 25 giugno 1960, l'Unione Italiana del Lavoro, la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori;

Visto l'accordo 1° luglio 1954, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954, per i dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A., stipulato tra l'Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione e la Federazione Lavoratori Assicurazioni Private, il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private Assicurazione, la Unione Nazionale Sindacati Assicuratori, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; al quale hanno aderito, in data 25 giugno 1960, l'Unione Italiana del Lavoro e la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori;

Visto l'accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per i dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A., stipulato tra l'Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione e la Federazione Lavoratori Assicurazioni Private, il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private Assicurazione, l'Unione Nazionale Sindacati Assicuratori, il Sindacato Nazionale Assicuratori Privati; al quale hanno aderito, in data 25 giugno 1960, l'Unione Italiana Lavoro e la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori.

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 109 del 23 ottobre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954, l'accordo 1° luglio 1954, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale e l'accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto collettivo stesso, relativi ai dipendenti dalle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961

Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 156 — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 25 MAGGIO 1954 PER I DIPENDENTI DAGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE

Il giorno 25 maggio 1954, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la Presidenza di S. E. il Sottosegretario di Stato On. *Umberto Delle Fave*, assistito dal dott. *Gastone Spinola*;

tra

L'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A., rappresentata dal Dott. *Filippo Siebaneck* e dal Rag. *Mario Suppini*;

L'Unione Nazionale Sindacati Assicuratori, rappresentata dal Rag. *Sergio Marincioni*, *Aldo Poletti* ed *Ennio Andreani*;

Il Sindacato Italiano Lavoratori Gruppo I.N.A., rappresentato da *Umberto Diamanti*, *Nello Pennesi*, *Stefano Boriani*, *Giovanni De Chiara*, *Alessandro Ferin*, *Rodolfo Pavone* e *Pietro Muscagiuri*; *assistiti* dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Sen. *Renato Bitossi* e *Eugenio Guidi*;

Il Sindacato Nazionale Assicuratori Gruppo I.N.A., aderente alla C.I.S.L., rappresentato da *Jono Donelli* e *Mario Martoriati* assistiti dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del Dott. *Paolo Cavezzali* e *dott. Pasquale Trozzi*;

La Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dall'Avv. *Fenizio Fenizi*

è stato stipulato l'annesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A.

Il giorno 25 maggio 1954, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sotto la Presidenza di S. E. il Sottosegretario di Stato On. *Umberto Delle Fave*, *assistito dal dott. Gastone Spinola*:

tra

L'Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione, rappresentata dal Presidente Comm. *Luigi Faccioli* e dal Vice Presidente Dott. *Giovanni Vocaturo*;

La Federazione Lavoratori Assicurazioni Private, rappresentata dall'Avv. *Antonio D'Onofrio*, *Emilio Gioscia*, Rag. *Casimiro Ravasi* e Rag. *Federico Zucco*;

Il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione, rappresentato dal Segretario *Aldo Poletti*, da *Ermanno Sacchi* e *Giuseppe Pagani*;

L'Unione Nazionale Sindacati Assicuratori, rappresentata dal Rag. *Sergio Marincioni* e *Aldo Poletti*;

Il Sindacato Assicuratori Privati, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Sig. *Carlo Giannini*, assistito dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, in persona del Dott. *Paolo Cavezzali* e del Dottor *Pasquale Trozzi*;

Con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentata dal Dott. *Eugenio Guidi*

è stato stipulato l'annesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentata dall'A.N.A.

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Il presente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro regola i rapporti tra gli Agenti di assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti — con esclusione di quelli addetti alla produzione — rappresentati dalle Organizzazioni stipulanti.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Art. 2.

Per l'assunzione del personale saranno osservate le norme di legge.

L'assunzione del personale è fatta a tempo indeterminato, salvo il disposto dell'art. 1, 2° comma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 e dell'art. 2097 del Codice civile.

Art. 3.

L'assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale sarà specificato:

a) la data di assunzione;
b) la categoria alla quale il dipendente viene assegnato in base agli articoli 6 e 7 del presente contratto;
c) la misura della retribuzione;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova.

Art. 4.

All'atto dell'assunzione potranno essere chiesti i seguenti documenti:

a) atto di nascita;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) stato di famiglia;
e) titolo di studio conseguito;
f) copia del foglio matricolare.

PERIODO DI PROVA

Art. 5.

L'eventuale periodo di prova non può superare i tre mesi di effettivo servizio e non può essere ripetuto.

Non è ammesso tirocinio.

Nell'eventuale periodo di prova è corrisposta la retribuzione normale.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità.

Trascorso il periodo di prova restano automaticamente confermate le basi dell'inquadramento del personale mantenuto in servizio.

Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

INQUADRAMENTO

Art. 6.

Capo ufficio:

Impiegato che, con responsabilità tecnica e disciplinare, coordina e controlla l'attività di un ufficio, con non meno di tre collaboratori assegnati all'ufficio stesso.

Categoria I:

Vice capo ufficio;

Capo reparto: impiegato che con responsabilità tecnica coordina e controlla l'attività di un reparto con non meno di due collaboratori assegnati al reparto stesso;

Impiegato, avente piena capacità tecnico-assicurativa, incaricato in via continuativa ed autonoma della trattazione e definizione degli affari in tutti i rami gestiti dall'Agenzia, con espletamento della relativa corrispondenza;

Cassiere, con responsabilità di cassa, addetto esclusivamente al servizio di cassa, con espletamento della eventuale relativa corrispondenza, avente alle proprie dipendenze almeno un aiuto cassiere;

Contabile, con responsabilità di amministrazione, addetto esclusivamente al servizio di ragioneria e di contabilità generale e patrimoniale dell'Agenzia, con espletamento della relativa corrispondenza, avente alle proprie dipendenze almeno un aiuto contabile;

Liquidatore di sinistri con incarico continuativo.

Categoria II:

Impiegato di concetto con incarico di corrispondenza e segreteria in forma autonoma e continuativa;

Impiegato con incarico prevalente della trattazione e definizione degli affari di uno o di alcuni rami gestiti dall'Agenzia, con eventuale completamento della posizione (proposte e corrispondenza relative);

Cassiere con responsabilità di cassa, addetto esclusivamente al servizio di cassa, con espletamento della eventuale relativa corrispondenza;

Contabile con responsabilità di amministrazione, addetto al servizio della contabilità e ragioneria della Agenzia, con espletamento della relativa corrispondenza.

Categoria III:

a) Impiegato d'ordine con mansioni promiscue: di cassa, di contabilità e di altre pertinenti alla categoria;

Aiuto cassiere, adibito esclusivamente al servizio di cassa;

Aiuto contabile, adibito esclusivamente alla contabilità ed alla ragioneria;

Impiegato incaricato, anche in via continuativa, con l'assistenza dell'Agente o di chi ne fa le veci, della trattazione e, in via non prevalente, della definizione degli affari di uno o più rami (esclusi i produttori);

Stenodattilografo, assunto come tale;

b) Addetto alla corrispondenza ordinaria e scritturazioni varie;

Dattilografo;

Addetto alla battitura di proposte e polizze;

Copista; archivista; telefonista;

Adetto a esazioni.

Categoria IV:

a) Capo commesso; autista;

b) Commesso o usciere o fattorino.

Art. 7.

Ai lavoratori in possesso di laurea non potranno essere attribuite mansioni inferiori a quelle previste dalla II categoria per il primo anno di servizio successivamente, a quelle previste dalla I categoria con il rispettivo corrispondente inquadramento.

Ai lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore, o titolo equipollente, non potranno essere attribuite mansioni inferiori a quelle previste dalla categoria III) *a*) per i primi due anni di servizio; successivamente, a quelle previste dalla II categoria con il rispettivo corrispondente inquadramento.

Per i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, muniti dei titoli di studio previsti dai due precedenti comma, si applicheranno le stesse norme, con avvertenza che i termini di permanenza nelle categorie inferiori decorreranno dalla data di decorrenza del presente contratto.

Per i lavoratori in servizio, che conseguano nel tempo i predetti titoli di studio, varranno le stesse norme, con avvertenza che i termini di cui sopra decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione del certificato attestante il conseguimento del titolo di studio.

DISCIPLINA DI SERVIZIO

Art. 8.

Il personale ha il dovere di rispettare l'orario e di dare alla Agenzia una collaborazione attiva, secondo le direttive dei suoi organi responsabili. Gli è fatto obbligo di conservare il segreto d'ufficio e di non svolgere attività in concorrenza con gli interessi della Agenzia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 9.

I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero verbale;

b) la censura per iscritto;

c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 15, previa comunicazione scritta all'interessato della motivazione; il provvedimento potrà diventare esecutivo dopo udite le giustificazioni del lavoratore.

I provvedimenti disciplinari di cui ai punti *a*) e *b*) dovranno essere applicati in ordine successivo, intendendosi sanati dopo un periodo di un anno di buona condotta.

Il provvedimento disciplinare di cui al punto *c*) viene applicato in relazione alla gravità o recidività della colpa, senza riguardo all'ordine in cui è elencato nel presente articolo.

Art. 10.

Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, che non sia in grado di prestare servizio e nei confronti del quale non vi sia stato scioglimento del rapporto di lavoro, è considerato in aspettativa ai sensi dell'art. 27.

Tale aspettativa non potrà superare i due anni e si intenderà operante soltanto nel caso in cui il lavoratore venga assolto con formula piena.

ORARIO DI LAVORO

Art. 11.

L'orario di lavoro è fissato in ore 41 settimanali per il personale impiegatizio e in ore 47 per il personale subalterno (categoria IV).

Nei giorni di sabato il periodo di lavoro è limitato alle ore antimeridiane e comunque non oltre le ore 13.

LAVORO STRAORDINARIO

Art. 12.

Il lavoro prestato in eccedenza all'orario normale fissato è considerato lavoro straordinario.

Le prestazioni per lavoro straordinario — nei limiti e nei casi consentiti dalla legge — effettuato in aumento all'orario normale, saranno compensate con la retribuzione oraria che si determina dividendo la retribuzione mensile relativa al mese di effettuazione del lavoro straordinario per il divisore fisso 145 per il personale impiegatizio e 165 per il personale subalterno (categoria IV).

La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle seguenti percentuali:

25 % per lavoro straordinario diurno feriale;

50 % per lavoro straordinario domenicale, festivo, semifestivo e notturno (s'intende per notturno il lavoro effettuato dopo le ore 21 e fino alle ore 6).

Il lavoro straordinario compiuto di domenica o in altra giornata dedicata al riposo settimanale dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, ad usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato non oltre i primi cinque giorni del mese successivo.

Il lavoro straordinario deve essere annotato su apposito registro con la firma del lavoratore.

Art. 13.

I capi-ufficio, i vice-capi ufficio e/o capi reparto hanno diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario, calcolato con i criteri di cui all'articolo precedente, quando tutto o parte del personale alle loro dipendenze presti contemporaneamente servizio straordinario al quale essi stessi partecipino, oppure quando, richiesti dall'Agente, prestino lavoro oltre l'orario normale.

FESTIVITÀ

Art. 14.

Sono considerati giorni festivi:

a) le domeniche;

b) la festività nazionale del 2 giugno;

c) le festività del 25 aprile, 1° maggio, 4 novembre;

d) le seguenti altre festività infrasettimanali:

Capodanno;
Epifania (6 gennaio);
S. Giuseppe (19 marzo);
il giorno dell'Angelo (lunedì di Pasqua);
Ascensione;
Corpus Domini;
SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione di M. V. (15 agosto);
Ognissanti (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre),
Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);

sono considerati giorni semifestivi:

Vigilia di Natale (24 dicembre);
ultimo giorno dell'anno (31 dicembre);
Vigilia del giorno dell'Assunzione di M. V. (14 agosto);
il giorno del Santo Patrono della città.

Nelle giornate semifestive il lavoro normale sarà limitato alle ore antimeridiane.

RETRIBUZIONE

Art. 15.

La retribuzione è costituita dallo stipendio iniziale tabellare, dagli scatti periodici di anzianità, dalle condizioni di miglior favore in esse compresi gli aumenti di merito, nonchè da tutte le altre voci di carattere continuativo e di ammontare determinato ricorrenti mensilmente.

La retribuzione si intende stabilita per ammontare annuo e la sua corresponsione avverrà per mezzo di 14 quote, da corrispondersi per 12 quote non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mentre le due rimanenti saranno corrisposte una nel mese di giugno e l'altra entro il 24 dicembre. Tali due quote si intendono corrisposte per anno solare di competenza.

Sulle tabelle di retribuzione base si applicheranno le seguenti riduzioni:

per il personale femminile: 8 %;

per il personale femminile capo famiglia (che percepisca assegni familiari): 5 %;

per il personale dai 18 ai 20 anni di età, inquadrato nella III categoria *b*) o IV: 8 %;

per il personale inferiore ai 18 anni inquadrato nelle predette categorie: 12 %.

Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili.

Art. 16.

Gli scatti periodici di anzianità matureranno dopo ogni biennio a partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 20° anno di età.

Tali scatti saranno nella misura del 5 % dello stipendio tabellare iniziale per i primi quattro e del 6 % per i successivi scatti.

Art. 17.

Ogni qual volta si verificheranno aumenti del costo della vita, gli stessi saranno oggetto di esame da parte delle organizzazioni sindacali competenti per i provvedimenti del caso.

ANZIANITÀ ED AVANZAMENTI

Art. 18.

L'anzianità effettiva decorre dalla data di assunzione in servizio, salvo patto più favorevole.

Art. 19.

Per le anzianità convenzionali vale il contratto collettivo 9 maggio 1942.

PASSAGGI DI CATEGORIA

Art. 20.

In occasione di passaggi di categoria il lavoratore conserverà l'anzianità tabellare della categoria di provenienza e l'anzianità di biennio agli effetti della maturazione dello scatto successivo.

Art. 21.

L'Agenzia, nell'affidare mansioni di maggiore responsabilità o per il conferimento delle nomine a gradi od incarichi superiori, esaminerà l'opportunità di favorire il personale in servizio.

PREMIO DI ANZIANITÀ

Art. 22.

Al lavoratore che abbia compiuto il 40° anno di età ed abbia prestato 20 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa Agenzia sarà corrisposto un premio di anzianità pari ad un 12° della retribuzione annua come determinata all'art. 15. Un ulteriore premio sarà corrisposto, nella misura di due 12° della retribuzione come sopra indicata, al lavoratore che abbia compiuto il 55° anno di età e prestato 35 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa Agenzia.

CAMBIAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI

Art. 23.

Il lavoratore, in relazione alle esigenze agenziali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purchè non comportino peggioramento economico o menomazione morale nè mutamento sostanziale della sua posizione.

Quando il lavoratore è chiamato a sostituire, salvo che per ferie, per oltre due mesi, altro lavoratore avente grado o categoria superiore, ha diritto ai relativi maggiori emolumenti per tutto il periodo della sostituzione; quando il periodo della sostituzione superi i sette mesi, il lavoratore ha diritto al conferimento del grado relativo e/o al passaggio alla categoria superiore con effetto dal giorno di inizio della sostituzione.

Nei casi di sostituzione per richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza, puerperio ed aspettativa, il conferimento del grado relativo ed il passaggio alla categoria superiore avranno luogo con effetto dal giorno di inizio della sostituzione quando l'assenza superi un anno.

Il conferimento del grado o della categoria superiore, non infirma il diritto del lavoratore assente ad essere reintegrato nel grado o categoria al suo rientro.

ASSENZE E CONGEDI

Art. 24.

Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno, ad un periodo di riposo — con decorrenza della retribuzione — di:

a) giorni 15 di calendario per il personale con anzianità di servizio fino al quinto anno compiuto;

b) giorni 23 di calendario per il personale con anzianità di servizio dal sesto anno iniziato al decimo compiuto;

c) giorni 30 di calendario per il personale con anzianità di servizio oltre il decimo anno compiuto.

Il riposo annuale, stabilito normalmente nel periodo da maggio ad ottobre, sarà di regola continuativo e non potrà avere nè inizio nè termine in giorno festivo.

Peraltro, nel caso di frazionamento delle ferie, soltanto l'ultimo periodo sarà prolungato di un giorno ove il periodo stesso dovesse terminare con la domenica.

Le festività di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 14 non coincidenti con le domeniche e cadenti in periodo di ferie non sono computabili come tali, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Nel fissare l'epoca di godimento delle ferie sarà tenuto conto, da parte dell'Agente, delle richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.

L'anzianità di servizio, ai soli effetti della determinazione degli scaglioni di ferie *b*) e *c*) previsti dal 1° comma, s'ntende riferita al 1° gennaio dell'anno di assunzione se questa è avvenuta nel primo semestre, o dal 1° gennaio dell'anno successivo se questa è avvenuta nel secondo semestre. Durante l'anno di assunzione e durante l'anno della risoluzione del rapporto di lavoro spetteranno tanti dodicesimi delle ferie quanti sono, rispettivamente, i mesi dalla data di assunzione al 31 dicembre dello stesso anno e quanti sono i mesi dal 1° gennaio alla data della risoluzione del rapporto.

Le frazioni non inferiori a 15 giorni saranno computate per mesi interi.

Non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Le assenze per malattia non vengono computate nel periodo annuale di ferie.

La denuncia — fatta secondo le modalità previste dall'art. 29 — di malattia sorta durante il periodo delle ferie annuali, sospende il decorso delle ferie stesse; il lavoratore avrà diritto in tal caso al rinvio delle rimanenti ferie in periodo successivo, anche oltre l'anno solare.

L'Agente può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva ed il diritto altresì al rimborso delle spese o delle perdite da tale fatto conseguiti.

L'Agente soltanto per particolari esigenze di servizio può frazionare il periodo delle ferie.

A richiesta del lavoratore il periodo di ferie potrà essere frazionato in non più di tre periodi, salvo casi di particolare necessità.

L'Agente, nello stabilire il turno delle ferie, terrà presente che la precedenza della scelta dell'epoca deve essere accordata al personale con maggiore anzianità e tenuto conto delle condizioni di salute e familiari del lavoratore.

Art. 25.

L'Agente, su domanda degli interessati, può accordare permessi di assenze e congedi per giustificati motivi privati.

Tali permessi non possono essere compensati con il periodo di congedo annuale.

Durante l'assenza per permessi o congedi, la retribuzione decorre normalmente.

Art. 26.

A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo retribuito non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale congedo i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

ASPETTATIVA

Art. 27.

Quando ricorrano comprovate particolari necessità familiari o seri motivi di indole privata che richiedano una assenza superiore ai due mesi, il lavoratore che abbia almeno due anni di anzianità di servizio ha diritto ad una aspettativa della durata massima di sei mesi.

Decorsi i sei mesi l'Agente, in via eccezionale, potrà prorogare la aspettativa di un ulteriore periodo, comunque non superiore ai sei mesi.

La durata complessiva del periodo di aspettativa non potrà superare un anno in un triennio, salvo nei casi in cui il lavoratore sia chiamato ad assolvere cariche pubbliche.

Di norma, durante l'aspettativa, cessa la corresponsione dello stipendio e di ogni altro emolumento.

Il lavoratore che non riprenda servizio alla scadenza dell'aspettativa è considerato da tale data dimissionario ad ogni effetto, salvo il caso comprovato di forza maggiore.

Nel caso si addivenga alla risoluzione del rapporto di lavoro la liquidazione sarà computata sulla base del trattamento economico spettante al lavoratore alla data in cui interviene la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo di aspettativa non è computabile a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

MALATTIA - GRAVIDANZA - PUERPERIO

Art. 28.

In caso di assenza dal servizio per malattia od infortunio, l'Agente conserverà il posto al lavoratore per i seguenti periodi:

a) mesi quattro con retribuzione intera al lavoratore che abbia superato il periodo di prova e con anzianità di servizio non superiore ai tre anni;

b) mesi sei con retribuzione intera al lavoratore con anzianità di servizio tra il quarto anno iniziato ed il settimo compiuto;

c) mesi nove con sei mesi ad intera retribuzione e tre mesi a metà retribuzione, al lavoratore con anzianità di servizio tra l'ottavo anno iniziato ed il decimo compiuto;

d) mesi dodici, con sei mesi a retribuzione intera e sei a metà, al lavoratore con anzianità di servizio dall'undicesimo anno iniziato.

Trascorsi i termini suddetti si potrà risolvere il rapporto di lavoro con il trattamento previsto per i casi di disdetta di cui all'articolo 36 e seguenti.

Art. 29.

Il lavoratore che si assenta per le ragioni di cui all'art. 28, oltre alle normali comunicazioni dovrà presentare il certificato medico qualora la malattia si protragga oltre il terzo giorno.

Art. 30.

Durante il periodo di malattia l'Agente ha facoltà di controllarne il decorso a mezzo di propri medici fiduciari.

Per il computo dei periodi di cui all'art. 28, si sommano le assenze dovute alla stessa malattia ed alle conseguenze di essa, quando non siano separate da un intervallo di almeno nove mesi di servizio effettivo.

Qualora, durante i termini di cui all'art. 28, sorgesse dissenso tra il medico curante ed il medico fiduciario dell'Agente circa la idoneità da parte del lavoratore a riprendere servizio, la decisione sarà deferita ad un collegio composto dai due sanitari predetti e da un terzo sanitario scelto di comune accordo.

Ove non vi sia accordo sulla scelta del terzo, questi verrà nominato dal Segretario dell'Ordine provinciale dei medici, su richiesta di una delle parti.

Le spese relative al giudizio del collegio sanitario sono a carico:

quelle del medico del lavoratore a carico del lavoratore;

quelle del medico dell'Agenzia a carico dell'Agente;

quelle del terzo medico a carico della parte soccombente.

Art. 31.

In caso di gravidanza e puerperio si applicheranno le disposizioni di legge.

Art. 32.

Il periodo di malattia, quello di gravidanza e quello di puerperio vanno computati a tutti gli effetti come anzianità di servizio.

SERVIZIO MILITARE

Art. 33.

Al lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva si applicheranno le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303.

Art. 34.

Nel caso di richiamo obbligatorio alle armi, di arruolamento volontario per eventi bellici od esigenze militari di carattere eccezionale si applicheranno le norme di legge.

Il trattenuto alle armi oltre il servizio di leva è equiparato a tutti gli effetti al richiamato.

MISSIONI

Art. 35.

E' in facoltà dell'Agente di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria sede.

Al personale inviato in missione, salvo convenzioni speciali, compete il rimborso di tutte le spese.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 36.

La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire:

a) per regolare disdetta da parte dell'Agente;

b) per malattia nei casi previsti dall'art. 28;

c) per giusta causa imputabile al lavoratore o al datore di lavoro;

d) per dimissioni;

e) per morte del lavoratore.

Art. 37.

Nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) del precedente art. 36 la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata postale od a mano e dovrà pervenire all'interessato almeno il giorno prima dell'inizio del periodo di preavviso.

Il periodo di preavviso ha inizio dal 1° o dal 16 di ogni mese.

Nel caso previsto dalla lettera *c*) dell'art. 36 (licenziamento per giusta causa) la comunicazione della risoluzione del rapporto deve essere effettuata per iscritto con raccomandata postale o a mano.

Art. 38.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo il caso di giusta causa imputabile al lavoratore, dovranno essere osservati i seguenti termini di preavviso:

per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio:

a) capi-ufficio - I e II categoria: 1 mese e mezzo;

b) III e IV categoria: 1 mese;

per i lavoratori che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non dieci:

a) capi-ufficio - I e II categoria: due mesi e mezzo;

b) III e IV categoria: 1 mese e mezzo;

per i lavoratori che hanno raggiunto i dieci anni di servizio:

a) capi-ufficio - I e II categoria: tre mesi;

b) III e IV categoria: due mesi.

In caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini di cui sopra saranno ridotti alla metà.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'Agente concederà al lavoratore dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all'altra parte una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

E' tuttavia in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà considerato agli effetti del computo dell'anzianità.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Art. 39.

L'Agente, oltre al preavviso di cui all'art. 38, è tenuto a corrispondere al lavoratore per ogni anno di servizio una indennità di anzianità nelle seguenti misure:

a) per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1950, i 20/30 di un dodicesimo della retribuzione globale annua percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e determinata dall'art. 15;

b) per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1951 i 30/30 di un dodicesimo della retribuzione globale annua percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e determinata dall'art. 15.

Le frazioni di anno successive al primo saranno computate in dodicesimi.

Art. 40.

In caso di morte del lavoratore si seguono le norme di cui all'art. 2122 del Codice civile.

Art. 41.

L'agente rilascerà al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, il certificato di servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività presso l'Agenzia, delle specifi-

che mansioni nella stessa disimpegnate e dello sviluppo di carriera, indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione della indennità o per altri diritti rivendicati dal lavoratore.

Art. 42.

La indennità di anzianità spetta nella misura del 50 % al lavoratore dimissionario che abbia compiuto i cinque anni di servizio e nella misura integrale al lavoratore che abbia compiuto il decimo anno di servizio.

Art. 43.

Al lavoratore revocato dal servizio per giusta causa non compete l'indennità di anzianità.

TRAPASSO DI AGENZIA

Art. 44.

Il trapasso dell'Agenzia non risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti di chi succede.

PERSONALE AVENTE INCARICHI SINDACALI

Art. 45.

Ai lavoratori che rivestono cariche sindacali di carattere nazionale in seno alle Organizzazioni stipulanti saranno concesse le necessarie agevolazioni per lo svolgimento del loro mandato.

Analogo trattamento, compatibilmente anche alle esigenze aziendali, sarà concesso ai lavoratori che rivestono cariche sindacali a carattere provinciale.

Le predette Organizzazioni dei lavoratori dovranno debitamente notificare alla controparte le nomine sindacali sopraindicate.

I lavoratori di cui sopra non potranno essere licenziati, per la durata del loro mandato e per i sei mesi successivi, per motivi inerenti l'espletamento della carica sindacale.

CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI

Art. 46.

Il presente contratto forma un complesso giuridico-normativo inscindibile e dalla data della sua entrata in vigore sostituisce i contratti ed accordi precedenti. Per le condizioni di miglior favore si fa riferimento all'art. 2077 del Codice civile.

DECORRENZA E DURATA

Art. 47.

Il presente contratto collettivo ha decorrenza dal 1° gennaio 1953, salvo l'art. 12 relativo al lavoro straordinario e salvi i rapporti già risolti prima della sottoscrizione del contratto stesso.

Il presente contratto scade il 30 giugno 1957.

Esso potrà essere disdetto da una delle parti contraenti con un preavviso di un mese. In mancanza di disdetta si intenderà rinnovato per altri tre anni.

DICHIARAZIONI A VERBALE DELLE PARTI STIPULANTI

1) Con riferimento all'art. 6 le parti dichiarano che le Agenzie, entro tre mesi dalla data di stipulazione, inquadreranno il personale già in servizio anche se attualmente non inquadrato secondo le norme contenute nel presente contratto.

Dell'avvenuto inquadramento sarà data notizia individualmente a ciascun lavoratore al quale sarà consegnata a cura dell'Agente copia del presente contratto.

2) Con riferimento all'art. 11 le parti dichiarano:

a) in ogni giornata non vi dovranno essere più di due periodi di lavoro;

b) è consentito in un giorno della settimana, preferibilmente in coincidenza col giorno di mercato, di protrarre o anticipare l'orario di lavoro di una mezza ora. Tale prestazione supplementare è già compresa nella retribuzione mensile;

c) l'orario di lavoro stabilito entrerà in vigore dalla data di ratifica del presente Contratto.

3) Con riferimento agli artt. 12 e 13 le parti dichiarano che i divisori fissi ivi indicati tengono già conto della normale retribuzione calcolata su 14 mensilità.

4) Con riferimento all'art. 15 le parti dichiarano che lo stipendio tabellare è voce unica comprendente anche la contingenza.

5) Con riferimento all'art. 22 le parti dichiarano che la disposizione di cui al cennato articolo si applica anche al personale che alla data di entrata in vigore del presente contratto ha già compiuto in servizio il numero di anni previsto per il riconoscimento del premio di anzianità e non abbia già percepito in tutto od in parte il premio stesso.

6) In caso di contestazioni sulla interpretazione ed applicazione delle norme del presente contratto, sarà promosso l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Per quanto riguarda l'inquadramento (art. 6) resta inteso che il lavoratore potrà presentare reclamo allo Agente entro due mesi dalla data di notifica del suo inquadramento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 1° LUGLIO 1954 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 25 MAGGIO 1954 PER I DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA RAPPRESENTATE DALL'A. N. A.

Il giorno 1° luglio 1954

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE;

e

la FEDERAZIONE LAVORATORI ASSICURAZIONI PRIVATE;

il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI IMPRESE PRIVATE ASSICURAZIONE;

l'UNIONE NAZIONALE SINDACATI ASSICURATORI;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI;

è stata stipulata la seguente norma che si considera integrativa del Contratto nazionale del 25 maggio 1954:

« Con riferimento a quanto previsto dall'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 25 maggio 1954 si conviene che le eventuali provvigioni di acquisto a carattere continuativo percepite dal personale disciplinato dal sopraccennato contratto del 25 maggio 1954 sono riconosciute e computate, ai fini della indennità di anzianità, nella misura del 60 %, e considerate sulla media dell'ultimo triennio.

Tali competenze non sono computabili a nessun altro effetto ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 16 DICEMBRE 1954 PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 25 MAGGIO 1954 PER I DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA RAPPRESENTATE DALL'A. N. A.

A seguito dell'invito rivolto dal Sottosegretario Ecc. Delle Fave alle parti stipulanti il C.C.N.L. 25 maggio 1954, le parti medesime si sono incontrate per definire alcuni punti del Contratto predetto ed hanno convenuto quanto segue:

1) Con riferimento all'art. 1 delle dichiarazioni a verbale allegate al citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l'inquadramento del personale dovrà essere completato da parte degli Agenti entro il 28 febbraio 1955.

2) Relativamente all'applicazione dell'art. 16 del C.C.N.L. 25 maggio 1954, per il personale in servizio alla data di stipulazione del Contratto, si procederà nel modo seguente:

a) l'anzianità maturata alla data di decorrenza degli Accordi Integrativi Provinciali verrà stabilita convenzionalmente in occasione della stipulazione di tali Accordi con l'intesa che detta anzianità non dovrà essere inferiore al 50 % dell'anzianità effettiva;

b) il personale di cui sopra verrà assegnato alla classe di retribuzione corrispondente all'anzianità convenzionale riconosciutagli. Qualora residui una frazione superiore ad un anno, andrà assegnato alla classe immediatamente superiore, mentre le frazioni di anzianità inferiori all'anno verranno computate ai fini del raggiungimento del biennio successivo;

c) per tale personale il numero degli scatti di anzianità complessivamente conseguibile viene fissato in n. 12 (dodici), comprensivi della predetta anzianità convenzionale;

d) effettuato l'inquadramento come sopra detto, le eventuali eccedenze sulle retribuzioni tabellari che dovessero risultare saranno considerate « assegni ad personam » assorbibili sino al massimo del 50 % da passaggi di categoria e/o da futuri aumenti contrattuali di carattere collettivo o generale.

3) Per facilitare l'assunzione del personale di età inferiore ai 20 anni, si stabilisce che sulle tabelle di retribuzione base si applicheranno le seguenti riduzioni:

— Per il personale dai 18 ai 20 anni di età, inquadrato nella categoria III B o IV . . . . 12 %

— Per il personale inferiore ai 18 anni, inquadrato nelle predette categorie . . . . 27 %

Ad evitare sperequazioni si stabilisce che anche per il personale in servizio varranno le suddette riduzioni:

4) Potranno avvalersi delle disposizioni di cui sopra quelle Associazioni provinciali dell'A.N.A. che sipuleranno, con decorrenza ad ogni effetto dal 1° aprile 1955, gli Accordi provinciali tabellari integrativi del C.C.N.L. 25 maggio 1954 entro e non oltre il 31 luglio 1955.

5) Gli eventuali arretrati comunque derivanti dalla applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25 maggio 1954 si intendono compensati, ad ogni effetto, dalla stipulazione degli Accordi tabellari nei termini di cui sopra.

Dichiarazione a verbale

L'A N.A. dichiara che in sede di stipulazione degli Accordi integrativi provinciali tabellari devono essere tenute presenti particolari situazioni delle Agenzie con non più di due dipendenti.

Le Organizzazioni dei lavoratori prendono atto di tale dichiarazione.

Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione;

Federazione Lavoratori Assicurazioni Private;

Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private Assicurazione;

Unione Nazionale Sindacati Assicuratori:

Sindacato Nazionale Assicuratori Privati aderente alla C.I.S.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 387.

Norme sul trattamento economico e normativo degli agenti di assicurazione in gestione libera e degli agenti operanti per le gestioni in economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 10 ottobre 1951 per gli agenti di assicurazione in gestione libera, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e l'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione;

Visto l'accordo nazionale 10 ottobre 1951 per gli agenti operanti per le gestioni in economia, allegato al predetto accordo;

Vista la convenzione nazionale 24 giugno 1953 per le casse di previdenza agenti, stipulata tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e l'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione;

Visti il testo delle condizioni particolari da inserirsi nelle polizze vita emesse in applicazione della convenzione e la nota verbale all'art. 6 della convenzione per le casse di previdenza agenti, stipulata il 24 giugno 1953, allegati alla predetta convenzione;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 44 del 7 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati l'accordo nazionale 10 ottobre 1951 per agenti di assicurazione in gestione libera e la convenzione nazionale 24 giugno 1953 per le casse di previdenza agenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e della convenzione anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, dai medesimi richiamate e agli stessi allegate, degli accordi indicati nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti di assicurazione in gestione libera e di tutti gli agenti operanti per la gestione in economia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 157 — VILLA

ACCORDO NAZIONALE DEL 10 OTTOBRE 1951 PER AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA

L'anno 1951, *il giorno* 10 *ottobre in Bologna,*

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal Presidente avv. *Ranieri Babboni* e dai membri della Commissione Agenti della detta Associazione

e

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE, rappresentata dal Presidente ing. *Aldo Bisini* e dai signori *Giuseppe Barzilai, Francesco Mosetti,* dott. *Giovanni Spizzuoco,* ing. *Giuseppe Cesa Bianchi, Bruno Ferrarini, Giorgio Ferraris, Michele Foà,* dottor *Carlo Valentini,* dott. *Guido Visconti*

Premesso

— che le due Associazioni dichiarano che gli accordi stipulati in Roma il 5 luglio 1939 ed il 13 novembre 1947 per regolare i rapporti fra imprese assicuratrici ed agenti in gestione libera sono venuti a cessare per intervenuta disdetta,

— che le Associazioni medesime ritengono opportuno di addivenire ad un accordo che regoli gli indennizzi da corrispondersi agli agenti per il caso di scioglimento del contratto di agenzia ed altri aspetti giuridici e normativi dei rapporti fra imprese ed agenti in gestione libera,

si è stipulato il seguente

ACCORDO

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

I comma. — Il presente accordo regola rapporti tra imprese assicuratrici ed agenti di assicurazione in gestione libera.

II comma. — Il presente accordo non riguarda gli agenti che gestiscono l'agenzia in economia per conto dell'impresa, gli agenti che non hanno mandato scritto e diretto da parte della direzione o della rappresentanza legale dell'impresa, nè i subagenti.

III comma. — L'accordo allegato, stipulato in pari data, regola rapporti fra imprese assicuratrici, per le loro gestioni in economia, ed agenti di assicurazione operanti per le dette gestioni, sempre che abbiano avuto incarico scritto e diretto da parte della gestione stessa o direttamente dalla direzione dell'impresa.

Art. 2.

AGENTE IN GESTIONE LIBERA - AGENTE PROFESSIONISTA - OGGETTO E CONDIZIONI DEL MANDATO

I comma. — E' agente di assicurazione in gestione libera colui al quale viene conferito, direttamente e per iscritto, dalla direzione o dalla rappresentanza legale dell'impresa, il mandato di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigione, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia di assicurazione, territorialmente definita, e che svolge i suoi rapporti direttamente con la direzione o con la rappresentanza legale dell'impresa.

II comma. — Si intende per agente professionista quegli che dedica la massima parte del suo tempo e della sua attività all'industria assicurativa e che, all'infuori della professione di agente di assicurazione, non esercita alcuna altra professione o commercio o industria se non occasionalmente o in via assolutamente sussidiaria.

III comma. — La qualità di agente professionista non è esclusa dalla rappresentanza di altre imprese assicuratrici, purchè l'agente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dall'impresa che deve liquidare l'indennizzo.

IV comma. — Il mandato ha per oggetto la produzione di affari di assicurazione per conto e nome dell'impresa, nonchè la sorveglianza, la conservazione, lo sviluppo e l'amministrazione del portafoglio della agenzia, e può anche comprendere l'autorizzazione a concludere contratti di assicurazione a nome e per conto dell'impresa.

V comma. — E' vietato all'agente di gravare il portafoglio dell'agenzia o singole polizze di oneri differiti nel tempo a beneficio di terzi o di ditte assicurate.

VI comma. — Le condizioni di mandato sono stabilite nell'atto di nomina dell'agente o nel capitolato o nella convenzione di agenzia.

Art. 3.

CONFERIMENTO DEL MANDATO

I comma. — Il mandato può essere affidato anche a più agenti, i quali possono essere riuniti in società di fatto, nel qual caso si ha il contratto di coagenzia ed il mandato si intende sempre conferito congiuntamente e solidalmente, con facoltà per i coagenti di agire anche separatamente.

II comma. — La gestione dell'agenzia può essere affidata ad una società commerciale regolarmente costituita, nel qual caso dovranno essere indicate preventivamente da parte della società stessa la persona o le persone fisiche alle quali, in rappresentanza della società, deve essere conferito dall'impresa il mandato, a tutti gli effetti previsti dal presente accordo.

III comma. — Salvo differenti accordi, quando la impresa dichiari di non accettare la proposta di sostituzione totale o parziale delle persone fisiche originariamente designate, il rapporto di agenzia si intenderà risolto *ipso jure* con le stesse conseguenze previste dal presente accordo per il caso di revoca pura e semplice.

IV comma. — Le imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario potranno considerare i mandati rilasciati ad uno stesso agente come un unico mandato a tutti gli effetti del presente accordo.

Art. 4.

CAUZIONE

I comma. — A garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligazione assunta, l'agente è tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalità concordate fra le parti.

II comma. — La cauzione è sempre fruttifera, a favore dell'agente, degli interessi al tasso legale, a meno che essa non sia costituita in titoli i cui interessi naturalmente sono di spettanza dell'agente.

III comma. — Allo scioglimento del contratto di agenzia, a qualsiasi motivo dovuto, la cauzione deve essere restituita all'agente o ai suoi aventi causa non oltre il termine di un anno dallo scioglimento del contratto, previo il versamento dell'eventuale saldo risultante e la restituzione dei documenti, atti e materiale di pertinenza dell'impresa.

IV comma. — Tuttavia, se trascorso un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia, i conti di chiusura della gestione non siano ancora liquidati di comune accordo fra le parti, oppure sia in corso un'azione di risarcimento di danni od altra azione giudiziale, lo svincolo non potrà aver luogo che a conti definiti od a causa espletata.

Art. 5.

PROCURATORE DELL'AGENTE

L'agente può procedere alla nomina di uno o più procuratori, purchè graditi alla direzione dell'impresa, e risponde in proprio del loro operato.

Art. 6.

DIRITTO DI ESCLUSIVA

I comma. — Come norma fondamentale di capitolato — e salva la possibilità di patto in contrario solo per singole concrete situazioni in cui si raggiunga in proposito esplicito accordo tra le parti — il mandato è conferito all'agente con diritto di esclusiva per tutta la zona assegnata all'agenzia, nel senso che l'impresa non può nella stessa zona e per gli stessi rami conferire mandato indipendente ad altro agente, a meno che non si tratti di agente di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario e limitatamente ai rami da questa ultima non esercitati.

II comma. — Così pure l'impresa non può valersi di produttori per raccogliere affari nel territorio agenziale con l'estromissione integrale dell'agente dalle provvigioni relative; in tal caso per il primo anno quest'ultimo avrà diritto ad una interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni; per gli anni successivi gli affari stessi faranno parte del portafoglio dell'agenzia, a tutti gli effetti.

III comma. — Parimenti l'agente non può costituire un'organizzazione di lavoro fuori della zona a lui assegnata, pur avendo la facoltà di concludere affari sporadici fuori della propria zona, per effetto di relazioni personali, affari che resteranno pure assegnati al suo portafoglio.

IV comma. — Il ramo trasporti è escluso dal principio di esclusiva di cui sopra. L'Impresa, però, non potrà autorizzare in ogni singola piazza più di un agente a nominare subagenti o delegati sulla stessa piazza, restando esclusa la facoltà per tutti di nominare subagenti o delegati fuori del territorio di giurisdizione dell'agenzia.

V comma. — Le eventuali organizzazioni agenziali attualmente esistenti in contrasto col principio di esclusiva sopra esposto e con la limitazione di cui al comma precedente sono riconosciute fino a cessazione dei mandati in corso.

Art. 7.

COMPETENZA DEGLI AFFARI

I comma. — La provigione è di competenza dello agente che ha prodotto l'affare.

II comma. — Quando l'impresa conclude direttamente affari, esclusi quelli trasporti, assegnerà le relative polizze a quell'agenzia che sarà specificatamente indicata dalle ditte assicurate; in mancanza di tale indicazione, l'impresa le assegnerà, a suo criterio, a quella agenzia nella cui zona si trovino i rischi o la sede delle ditte assicurate, e riconoscerà all'agenzia la sola provvigione d'incasso sotto deduzione degli eventuali gravami.

III comma. — Gli affari aventi speciali caratteristiche per raggruppamento di rischi esistenti anche in più territori, e che non possono per speciali ragioni essere regolati come sopra previsto, saranno deferiti — in quanto sia necessario per il raggiungimento di un accordo — alle rispettive Associazioni per la disciplina delle assegnazioni di competenza.

Art. 8.

DIMINUZIONE D'INCASSO PER CESSAZIONE DI ESERCIZIO O CESSIONE DI PORTAFOGLIO, NONCHE' PER RIDUZIONE DEL TERRITORIO DI AGENZIA

I comma. — Nel caso in cui l'impresa cessi dall'esercizio di un ramo o di più rami di assicurazione, o effettui la cessione ad altre imprese di tutto o di parte del portafoglio amministrato dalla agenzia, oppure riduca il territorio dell'agenzia, e sempre quando l'avvenimento interessi oltre 1/4 dell'incasso dell'agenzia, è in facoltà dell'agente di risolvere il contratto con preavviso di un mese, dandone comunicazione scritta all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e ciò entro un mese dalla data ufficiale dell'avvenimento.

II comma. — In tale ipotesi all'agente competono tutti gli indennizzi come se revocato.

III comma. — Qualora invece l'agente non receda dal contratto o l'avvenimento interessi non oltre 1/4 dell'incasso dell'agenzia — escluso peraltro il caso che riguardi qualche singola polizza — viene immediatamente corrisposto all'agente l'indennizzo calcolato a sensi dell'art. 26 sul portafoglio perduto, maggiorando del 30% l'indennizzo stesso. Allo scioglimento del contratto di agenzia gli incassi relativi al portafoglio perduto, e anteriore alla perdita, saranno considerati a sensi dell'art. 27 e nei limiti preveduti dall'articolo stesso.

Art. 9.

REGOLAMENTO DEGLI STORNI

I comma. — In tutti i casi di annullamento anticipato di una polizza l'agente è tenuto a rifondere la provvigione di acquisto per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita.

II comma. — Tale obbligo sussiste anche quando la provvigione d'acquisto non sia stata percepita dallo agente, intendendosi pattuito che questi, nell'assumere il mandato, come gode i vantaggi, così deve sottostare agli oneri del portafoglio.

III comma. — Quando però l'impresa esiga lo storno di polizza in seguito a sinistro senza facoltà di ripresa, è abbuonata all'agente l'intera provvigione passiva di cui ai precedenti commi.

IV comma. — Inoltre non vi è obbligo di restituire la provvigione nei seguenti casi:

a) sulle polizze infortuni in caso di morte dello assicurato;

b) sulle polizze stornate per determinazione potestativa dell'impresa, purchè lo storno non avvenga;

1) per errate o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio;

2) per insolvenza dell'assicurato;

3) per mancata ripresa a piena tariffa da parte dell'agente di polizze stornate in seguito a sinistro; qualora però sulla polizza annullata in seguito a sinistro siano state pagate almeno tre annualità di premio, l'importo dello storno sarà ridotto alla metà;

c) sulle polizze infortuni annullate *ope legis;*

d) sulle polizze annullate in seguito a fallimento, quando la dichiarazione di fallimento avvenga dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio;

e) sulle polizze annullate per le quali sia stata incassata la penale di storno prevista nelle condizioni di polizza;

f) sulle polizze annullate in seguito a distruzione di immobili e loro contenuto, dovuta ad avvenimento avente carattere di pubblica calamità non coperto di assicurazione oppure a causa di guerra, nonchè sulle polizze annullate in seguito a demolizione di stabili per esecuzione di piani regolatori di città.

V comma. — Qualora una polizza sia trasferita ad altra agenzia non si farà luogo per questo fatto a restituzione della provvigione di acquisto da parte dell'agenzia che acquisì l'affare.

VI comma. — Se detta polizza dopo il trasferimento sia annullata, l'impresa regolerà lo storno della provvigione nei confronti dell'agente a cui la polizza stessa risulta assegnata all'atto dell'annullamento, purchè lo agente abbia incassato almeno una rata di premio, oppure abbia sostituito la polizza con altra; diversamente lo storno graverà a carico dell'agente dalla cui agenzia proviene la polizza trasferita.

VII comma. — Gli storni di provvigione dovranno, entro un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia essere comunicati all'agente interessato, o ai suoi eredi, i quali avranno facoltà di esaminare presso l'impresa la documentazione relativa.

Art. 10.

PROVVIGIONE SU PREMI INCASSATI DALLA DIREZIONE DIRETTAMENTE O A MEZZO DI PROPRI SERVIZI LEGALI O COMPENSATI CON INDENNIZZI DEI SINISTRI, NONCHE' SU PENALI DI STORNO

I comma. — La provvigione d'incasso spetta integralmente all'agente anche quando i premi siano stati versati direttamente alla direzione dell'impresa.

II comma. — Per i premi dovuti dall'assicurato e ricuperati dall'impresa a mezzo dei propri servizi legali, le condizioni di capitolato, a scelta dell'agente, prevederanno, salvo diverse condizioni di gradimento delle parti:

a) che all'agente spetti la metà delle provvigioni di incasso, oppure

b) che all'agente spetti l'intera provvigione d'incasso, ma in questo caso l'agente è tenuto a rimborsare all'impresa le spese da essa sostenute, e non ricuperate, per ottenere dall'assicurato il pagamento del premio: l'impresa non può però ripetere dall'agente l'eventuale spesa legale non ricuperata superante la provvigione d'incasso per ogni quietanza.

III comma. — Sulle somme incassate dall'agente a titolo di penale per storno di contratti spetta la provvigione d'incasso, come pure spetta la provvigione all'agente sui premi scaduti o da scadere compensati col pagamento dei sinistri.

Art. 11.

PAGAMENTO PREMI A MEZZO DI CAMBIALI

I comma. — Nei casi in cui per disposizioni impartite dalla direzione dell'impresa i premi siano pagati dalla clientela a mezzo di cambiali, l'agente non è ritenuto responsabile del buon fine di esse, quando abbia osservato ed eseguito le norme prescritte dall'impresa.

II comma. — La provvigione spetterà all'agente soltanto se avrà incassato integralmente la cambiale.

Art. 12.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENTE

I comma. — L'agente è responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza da parte sua o dei suoi dipendenti delle leggi fiscali e in genere di qualunque altra legge concernente operazioni eseguite dall'agenzia.

II comma. — Sono a carico dell'agente tutte le imposte e tasse ed altri oneri tributari in genere iscritti nei ruoli a suo nome e sotto quello della agenzia, relativi all'esercizio dell'agenzia stessa.

III comma. — Nessuna rivalsa sarà esercitata dalla impresa a carico dell'agente per gli oneri tributari cui essa è tenuta per legge.

IV comma. — L'attribuzione degli oneri tributari all'impresa od all'agente sarà fatta in base alle disposizioni di legge, ad eccezione della tassa sulle insegne, che per le agenzie principali sarà sopportata per metà dalla impresa e per metà dall'agente, previo accordo con l'impresa. L'agente ha pertanto diritto di addebitare alla impresa gli eventuali pagamenti effettuati per conto e su invito dell'impresa per gli oneri tributari di cui sopra.

Art. 13.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA

Il contratto di agenzia può sciogliersi:

a) per revoca pura e semplice del mandato;

b) per revoca del mandato per giusta causa;

c) per dimissioni;

d) per vecchiaia o per invalidità totale;

e) per morte;

f) per interdizione legale dell'agente; per interdizione dell'agente dai pubblici uffici o sua interdizione dall'esercizio di una professione in conseguenza di condanna per delitto; o per condanna ad una pena detentiva per delitto non colposo; o per sottoposizione ad una misura di sicurezza personale;

g) per condanna ad una pena detentiva per delitto colposo, salvo che il giudice abbia ordinato la sospensione condizionale della pena.

Art. 14.

REVOCA PURA E SEMPLICE DEL MANDATO - PREAVVISO

I comma. — Nel caso di revoca pura e semplice del mandato, l'impresa deve dare preavviso nei seguenti termini:

un mese, se l'agente abbia compiuto almeno un anno di gestione;

due mesi, se l'agente abbia compiuto almeno cinque anni di gestione;

tre mesi, se l'agente abbia compiuto almeno quindici anni di gestione;

salvo quanto previsto al successivo comma.

II comma. — Per l'agente che nell'anno solare precedente quello della revoca abbia incassato una somma complessiva superiore a L. 30.000.000 accertata come indicato al successivo terzo comma, i termini per il preavviso sono i seguenti:

due mesi, se l'agente abbia compiuto almeno un anno di gestione;

tre mesi, se l'agente abbia compiuto almeno cinque anni di gestione;

quattro mesi, se l'agente abbia compiuto almeno quindici anni di gestione.

III comma. — Per l'accertamento dei limiti di incasso, agli effetti del presente articolo, vengono considerati i premi netti, i diritti e l'addizionale di gestione incassati dall'agente nei rami automobili, furto, incendio, infortuni, responsabilità civile, vetri e vita (calcolando al 40 % i premi e diritti del ramo vita); del diritto di contingenza e dell'addizionale supplementare si tiene parzialmente conto maggiorando nella misura complessiva del 6 % gli incassi come sopra accertati, per gli anni di rispettiva applicazione, ma esclusa ogni maggiorazione sui premi e i diritti del ramo vita. Dall'accertamento sono esclusi ogni tassa, imposta o contributo fiscale.

IV comma. — E' in facoltà dell'impresa sostituire ai singoli mesi di preavviso una indennità determinata come segue:

1) per l'agente di cui al primo comma:

in sostituzione del primo mese di preavviso dovuto, 1/18 delle provvigioni lorde pagate nell'anno solare precedente;

in sostituzione del secondo mese di preavviso dovuto, 1/24 delle provvigioni come sopra;

in sostituzione del terzo mese di preavviso dovuto, 1/36 delle provvigioni come sopra;

2) per l'agente di cui al secondo comma (incasso superiore a L. 30.000.000), purchè l'incasso sia non superiore a L. 80.000.000:

in sostituzione del primo mese di preavviso dovuto, 1/20 delle provvigioni lorde pagate nell'anno solare precedente;

in sostituzione del secondo mese di preavviso dovuto, 1/24 delle provvigioni come sopra;

in sostituzione del terzo mese di preavviso dovuto, 1/48 delle provvigioni come sopra;

in sostituzione del quarto mese di preavviso dovuto, 1/48 delle provvigioni come sopra;

3) per l'agente di cui al secondo comma, ma con incasso superiore a L. 80.000.000:

in sostituzione del primo mese di preavviso dovuto, 1/24 delle provvigioni lorde pagate nell'anno solare precedente;

in sostituzione del secondo mese di preavviso dovuto, 1/36 delle provvigioni come sopra;

in sostituzione del terzo mese di preavviso dovuto, 1/48 delle provvigioni come sopra;

in sostituzione del quarto mese di preavviso, 1/60 delle provvigioni come sopra.

V comma. — Nel caso di più imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario rappresentate da uno stesso agente, agli effetti dei limiti preveduti dai precedenti commi, viene considerato l'incasso complessivo delle varie imprese.

VI comma. — All'agente revocato spettano inoltre, in quanto dovuti, gli indennizzi di cui agli articoli da 26 a 34 se revocato dopo due anni interi di durata del mandato; la metà se revocato dopo un anno intero di durata del mandato, ma non compiuti gli anni due. salvo quanto risulta dal successivo art. 28.

VII comma. — All'agente revocato entro il primo anno intero di durata del mandato non spetterà alcun indennizzo.

Art. 15.

REVOCA DEL MANDATO PER GIUSTA CAUSA

I comma. — All'agente revocato per giusta causa non spetta alcun indennizzo.

II comma. — Non può ritenersi giusta causa la sola deficienza di produzione, anche se dovuta a invalidità dell'agente, a vecchiaia e comunque ad impossibilità fisica di continuare il lavoro.

Art. 16.

DIMISSIONI

I comma. — L'agente che intenda recedere dal contratto di agenzia deve dare all'impresa un mese di preavviso.

II comma. — E' in facoltà dell'impresa di rinunciare al preavviso, corrispondendo all'agente 1/24 delle provvigioni lorde allo stesso pagate nell'anno solare precedente.

III comma. — All'agente dimissionario, che abbia compiuto almeno 3 anni di gestione, spetta un compenso pari agli indennizzi per il caso di revoca pura e semplice ridotti rispettivamente:

al 60% per l'agente che abbia compiuto almeno 3 anni di gestione ma non più di 10;

al 70% per l'agente che abbia compiuto più di 10 anni di gestione ma non più di 20;

all'80% per l'agente che abbia compiuto più di 20 anni di gestione.

IV comma. — All'agente dimissionario che, avendo compiuto almeno 25 anni di gestione, abbia superato i 60 anni di età, spetta un compenso di misura pari agli indennizzi per il caso di revoca pura e semplice.

Art. 17.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA PER VECCHIAIA O PER INVALIDITÀ TOTALE

I comma. — Lo scioglimento del contratto di agenzia può aver luogo per vecchiaia dell'agente (in qualunque momento dopo il 65° anno di età) o per invalidità totale del medesimo, in entrambi i casi col solo preavviso di un mese e con la corresponsione all'agente di tutti gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice.

II comma. — Qualora l'invalidità totale sia contestata, l'accertamento di essa sarà deferita ad un collegio di medici composto di un medico nominato dall'agente e di un medico nominato dall'impresa, i quali di comune accordo ne nomineranno un terzo.

III comma. — Ove non vi sia accordo sulla nomina del terzo, questi sarà designato dal presidente della Corte d'Appello avente giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'agenzia.

IV comma. — Il giudizio sull'invalidità totale così pronunciato sarà vincolativo per le parti ed inappellabile.

Art. 18.

MORTE DELL'AGENTE

In caso di morte dell'agente spettano agli eredi legittimi o testamentari tutti gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 19.

INTERDIZIONE E RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELL'AGENTE

I comma. — Nei casi di scioglimento del contratto di agenzia per:

1) interdizione legale dell'agente;

2) interdizione dell'agente dai pubblici uffici o sua interdizione dall'esercizio di una professione in conseguenza di condanna per delitto;

3) condanna ad una pena detentiva per delitto non colposo;

4) sotto-posizione ad una misura di sicurezza personale;

è devoluto all'agente l'importo dell'indennizzo calcolato come previsto per il caso di sue dimissioni. Ove la condanna o la sottoposizione ad una misura di sicurezza personale siano conseguenze di atti compiuti dall'agente in danno della gestione, nulla gli sarà dovuto.

II comma. — Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per condanna ad una pena detentiva per delitto colposo, è devoluto all'agente l'indennizzo come per il caso di revoca pura e semplice, esclusa, beninteso, l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 20.

EFFETTO LIBERATORIO DEGLI INDENNIZZI

Con le provvigioni maturate sino allo scioglimento del contratto di agenzia, con le provvigioni regolate dal successivo art. 21 e con gli indennizzi regolati dal presente accordo, è saldato ogni credito dell'agente per ogni suo diritto, ragione o pretesa, anche a titolo di danni e in relazione anche agli articoli 1750 e 1751 del codice civile in dipendenza dello scioglimento del contratto; così ugualmente per il caso di morte restano tacitati ogni diritto, ragione o pretesa degli eredi leggittimi o testamentari.

Art. 21.

PROVVIGIONI SPETTANTI DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

I comma. — Sono riconosciute all'agente uscente, o agli eredi dell'agente deceduto, al netto di ogni eventuale aggravio di qualsiasi natura:

a) le provvigioni di acquisto, a mano a mano che matureranno dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, semprechè relative a polizze già perfezionate al momento del detto scioglimento. Tuttavia, nei confronti degli eredi dell'agente deceduto, saranno riconosciute anche le provvigioni di acquisto relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso, purchè perfezionate entro i tre mesi successivi;

b) le eventuali sopraprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, semprechè siano trascorsi almeno tre mesi dal periodo fissato per la concessione di tali sovraprovvigioni e l'agente abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionale a quella richiesta per l'intera annata.

II comma. — Sono fatte salve le diverse norme che risultino da accordi aziendali o dal capitolato di nomina, nonchè le intese che si raggiungano in sede di trapasso fra tutte le parti interessate (agente uscente o eredi dell'agente deceduto, agente subentrante, impresa).

Art. 22.

SUCCESSIONE NELL'AGENZIA DI FAMILIARI DELL'AGENTE

Qualora, su richiesta dell'agente cessante, l'impresa consenta a sostituirlo con membri della famiglia, sarà concordato fra l'impresa, l'agente cessante e l'agente subentrante il regolamento della successione. In caso contrario le parti liquideranno i loro rapporti in base ai termini del presente accordo.

Art. 23.

CERTIFICATO DI GESTIONE

Avvenuto lo scioglimento del contratto di agenzia, l'impresa dovrà rilasciare all'agente un certificato attestante la gestione tenuta e la durata, con l'indicazione della zona dell'agenzia e dei rami trattati.

4

Art. 24.

RICONSEGNE ALLA IMPRESA

I comma. — Allo scioglimento del contratto di agenzia l'agente o i suoi eredi devono consegnare all'impresa, e per essa al suo rappresentante munito di poteri pubblicati a termini di legge, o, in mancanza di ciò munito di autorizzazione scritta, oltre ai saldi di chiusura, le polizze in portafoglio, i titoli in sospeso di pagamento, i documenti, la corrispondenza e tutto quanto sia di pertinenza dell'Impresa.

II comma. — Le operazioni di consegna dovranno risultare da apposito verbale. Le eventuali contestazioni dovranno risultare dal verbale stesso con tutte le ragioni e le riserve del caso.

III comma. — Restano invece nella piena ed assoluta disponibilità dell'agente o dei suoi eredi, salvo diversa convenzione firmata dalle parti, i locali dell'agenzia con i relativi carichi e pesi, quando il contratto di locazione è stipulato in nome e per conto dell'agente e così pure i mobili e gli impianti, se non sono di proprietà dell'impresa.

Art. 25.

INDENNIZZI PER I RAMI AUTOMOBILI, FURTI, INCENDIO, INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E VETRI

Gli indennizzi spettanti all'agente per i rami automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile e vetri, sono calcolati secondo le norme contenute nei successivi articoli 26, 27 e 28.

Art. 26.

INDENNIZZO IN BASE ALL'INCREMENTO DEL MONTE PREMI DEI RAMI ELENCATI ALL'ART. 25

I comma. — Sull'incremento apportato al portafoglio dei rami elencati all'art. 25 spetta all'agente un indennizzo calcolato in percentuale.

II comma. — L'incremento consiste nella differenza fra il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente quello dello scioglimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avvenne la nomina (monte premi iniziale). Quando lo scioglimento del contratto avvenga al 31 dicembre, come monte premi finale si considera il monte premi esistente il giorno stesso dello scioglimento del contratto di agenzia.

III comma. — Il monte premi è costituito dal cumulo dei premi netti da esigere, diritti, addizionale di gestione e addizionale supplementare (quest'ultima calcolata nella misura convenzionale del 3% dei premi netti, diritti e addizionale di gestione), escluso il diritto di contingenza ed esclusa altresì ogni tassa, imposta o contributo fiscale.

IV comma. — Dalla differenza tra i due monte premi va dedotta una percentuale del 20%.

V comma. — Le percentuali da applicarsi a favore dell'agente sulla cifra di incremento, netto della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da computare a scaglioni sul totale complessivo dell'incremento di tutti i rami considerati dal presente articolo:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 1.750.000	4.20
da L. 1.750.000 a L. 5.250.000 . .	3.20
da L. 5.250.000 a L. 10.500.000 . .	2.25
da L. 10.500.000 a L. 17.500.000 . .	1.75
oltre L. 17.500.000	1.10

VI comma. — Le percentuali indicate nel precedente comma vengono aumentate del 50% per l'agente professionista.

VII comma. — Allorquando la determinazione del monte premi non risulti dalla contabilità dell'impresa, si assume come base di calcolo un monte premi convenzionale che così si stabilisce:

a) nel caso sia imprecisato il monte premi iniziale, questo viene calcolato moltiplicando i premi e gli accessori da considerarsi ai sensi del precedente comma terzo, incassati nell'intero anno solare immediatamente precedente quello della nomina, per un coefficiente pari al rapporto fra il monte premi finale e l'importo dei premi e degli accessori da considerarsi ai sensi del precedente terzo comma, incassato nell'ultimo anno solare intero di gestione, coefficiente che non potrà essere applicato in misura superiore a cinque;

b) qualora sia imprecisato anche l'incasso dell'anno solare immediatamente precedente a quello della nomina, l'incasso stesso viene convenzionalmente ricostruito in base agli introiti degli anni successivi regolarmente contabilizzati, facendo una opportuna proporzione in base al numero degli anni e ai progressi di anno in anno realizzati;

c) è in facoltà dell'impresa, per semplificazione di calcolo, di determinare il monte premi per il computo dell'indennizzo applicando il moltiplicatore 6 all'incasso dell'anno solare immediatamente precedente all'inizio della gestione ed all'incasso dell'ultimo anno solare intero di gestione.

VIII comma. — In caso di passaggio di territorio e rispettivo portafoglio premi avvenire da una ad altra agenzia (non limitato a qualche singola polizza) avvenuto durante il periodo preso in esame, per il calcolo dell'eventuale indennizzo sarà da escludersi, per l'agenzia assuntrice, il monte premi trasferito all'atto del detto passaggio.

IX comma. — All'incontro, se nel periodo preso in esame sia stata sottratta da un'agenzia una parte del territorio e del rispettivo portafoglio (non qualche singolo comune o qualche singola polizza) sarà tenuto calcolo a vantaggio dell'agenzia predetta, della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tale circostanza, sulla base dello storno premi avvenire eseguito all'atto dello stralcio, sempre che l'agente non abbia ricevuto, in cambio di tale diminuzione di portafoglio, l'indennizzo regolato dall'ultimo comma dell'art. 8 o altro speciale compenso.

Art. 27.

INDENNIZZO IN BASE AGLI INCASSI DEI RAMI ELENCATI ALL'ART. 25

I comma. — All'agente professionista che nell'ultimo anno solare intero di gestione abbia avuto — in tutti i rami esercitati, fra quelli elencati all'art. 25, dall'impresa o da altre imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario — un incasso globale di almeno L. 1.200.000, è corrisposto anche un indennizzo calcolato sulla somma complessiva degli incassi da lui effettuati per i rami anzidetti negli anni solari interi di gestione (escluse quindi le frazioni di anno solare sia all'inizio che al termine della gestione).

II comma. — In ogni caso la somma sulla quale deve essere calcolato l'indennizzo non può superare quella degli incassi effettuati per i detti rami durante gli ultimi venti anni di gestione.

III comma. — Per l'accertamento degli incassi vengono considerati i premi netti, i diritti e l'addizionale di gestione; del diritto di contingenza e dell'addizionale supplementare si tiene parzialmente conto maggiorando gli incassi accertati, per gli anni di rispettiva applicazione, nella misura convenzionale complessiva del 6% degli incassi stessi. Sono esclusi dal computo ogni tassa, imposta o contributo fiscale.

IV comma. — Sulla somma degli incassi accertata vengono applicate a scaglioni le seguenti aliquote:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 8.000.000	1.25
da L. 8.000.000 a L. 40.000.000 . .	0.90
oltre L. 40.000.000	0.45

Art. 28.

INDENNIZZO IN BASE ALLE PROVVIGIONI DEI RAMI ELENCATI ALL'ART. 25

I comma. — A favore dell'agente è stabilito, indipendentemente dagli indennizzi di cui agli articoli 26 e 27, un ulteriore indennizzo determinato in percentuale sulla media delle provvigioni globali nette, comprese quelle sul diritto di contingenza e sull'addizionale supplementare, (cioè al netto di storni o rimborsi di provvigioni in conseguenza di annullamenti o riduzioni di contratti) corrisposte negli ultimi tre anni solari interi di gestione ed afferenti i rami elencati nell'art. 25.

II comma. — La misura della percentuale di cui sopra è determinata in corrispondenza del numero degli anni di gestione compiuti (escluse le frazioni di anno) secondo la scala seguente:

Anzianità	*Percentuale*
1 anno compiuto	1
2 anni compiuti	2
3 anni compiuti	3
4 anni compiuti	4
5 anni compiuti	5
6 anni compiuti	6.50
7 anni compiuti	8
8 anni compiuti	11

III comma. — Per ogni anno successivo di gestione compiuto la percentuale viene aumentata di 5,50. L'indennizzo non può però oltrepassare il 55% delle provvigioni dell'ultimo anno solare intero di gestione per i rami di cui sopra; se peraltro le provvigioni corrisposte all'agente nell'ultimo anno solare intero di gestione risultino di importo inferiore a quello della media provvigionale degli ultimi tre anni solari interi, il detto limite viene ragguagliato al 55% della media provvigionale del triennio medesimo.

Art. 29.

INDENNIZZO PER IL RAMO VITA

I comma. — L'indennizzo per il ramo vita viene commisurato:

al 2% delle provvigioni liquidate all'agente nei venti anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

e all'1% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

II comma. — Alle precedenti aliquote viene aggiunto lo 0.50 qualora l'agente abbia compiuto almeno 3 anni di gestione e nell'ultimo triennio abbia liquidato per provvigioni del ramo vita più del 25 % delle provvigioni liquidate per gli altri rami nello stesso periodo. Il detto 0,50 è elevato all'1 qualora l'agente con almeno tre anni di gestione abbia liquidato nell'ultimo triennio più del 50% delle provvigioni liquidate per gli altri rami nello stesso periodo.

Art. 30.

INDENNIZZO PER IL RAMO CAPITALIZZAZIONE

L'indennizzo per il ramo capitalizzazione viene commisurato:

allo 0,50% delle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

e allo 0,25% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

Art. 31.

INDENNIZZO PER IL RAMO BESTIAME

L'indennizzo relativo al ramo bestiame viene commisurato:

al 2% delle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

e all'1% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

Art. 32.

INDENNIZZO PER IL RAMO GRANDINE

L'indennizzo relativo al ramo grandine viene effettuato applicando:

sulle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia; fino a L. 10.000.000 di provvigioni, l'aliquota del 3%,

su quanto eccede le L. 10.000.000, l'aliquota dell'1,50%;

sulle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio, l'aliquota dell'1%.

Art. 33.

INDENNIZZO PER IL RAMO TRASPORTI

I comma. — L'indennizzo relativo al ramo trasporti viene commisurato all'1% delle provvigioni su affari merci (esclusi quindi i corpi) liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia.

II comma. — Sono escluse dal computo le provvigioni introitate anteriormente al 1° gennaio 1939.

Art. 34.

INDENNIZZO PER I RAMI NON PREVEDUTI DAI PRECEDENTI ARTICOLI

L'indennizzo per i rami non preveduti dai precedenti articoli viene commisurato:

all'1.50% delle provvigioni liquidate all'agente nei venti anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

e allo 0,75% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

Art. 35.

PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

I comma. — Gli indennizzi calcolati a norma degli articoli precedenti sono da pagarsi per intero a chi di ragione immediatamente dopo la concorde chiusura dei conti e il versamento del relativo saldo, qualora l'agente abbia rilasciato o rilasci cauzione libera da ogni passività e di valore reale pari ad almeno 1/3 degli indennizzi; in caso diverso, gli indennizzi, alla concorde chiusura dei conti con versamento del saldo, vengono pagati nella misura dei 2/3; la restante parte sarà pagata dopo sei mesi dalla chiusura dei conti, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.

II comma. — Nel caso che dopo sei mesi dallo scioglimento dal contratto di agenzia non sia ancora avvenuta la concorde chiusura dei conti, si provvederà all'accertamento dell'indennizzo calcolandolo in base agli elementi non contestati e, qualunque sia l'ammontare della cauzione rispetto a quello dell'indennizzo anzidetto, saranno pagati, a titolo di acconto, i due terzi del medesimo, al netto dell'eventuale saldo a debito dell'agente risultante alla impresa. La liquidazione definitiva ed il conguaglio con quanto già pagato avverranno alla concorde chiusura dei conti, consensualmente o giudizialmente determinata, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.

III comma. — Dagli indennizzi spettanti all'agente od ai suoi eredi sarà dedotto quanto sia dovuto dall'agente all'impresa nonchè il valore della prestazione percepito per atti di previdenza compiuti a loro favore cui abbiano rispettivamente diritto o che abbiano già dall'impresa per la parte corrispondente ai versamenti fatti da quest'ultima. Lo stesso vale per il caso in cui un agente sia iscritto alla Cassa di previdenza o di pensione dell'impresa.

IV comma. — Dagli atti di previdenza di cui sopra si intende esclusa la Cassa di previdenza istituita con l'accordo 5 luglio 1939.

Art. 36.

AGENZIE GESTITE DA PIU' AGENTI O DA SOCIETÀ COMMERCIALI ATTRIBUZIONI DEGLI INDENNIZZI

I comma. — Quando si tratti di gestione affidata in solido a più coagenti, lo scioglimento del contratto di agenzia per qualsiasi causa nei confronti di uno dei coagenti determina il contemporaneo scioglimento del contratto nei confronti anche dell'altro o degli altri coagenti, ai quali competono, in ogni caso, gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice del mandato. E' fatta salva tuttavia la facoltà dell'impresa di confermare nel mandato l'altro o gli altri coagenti, ove questi lo richiedano.

II comma. — Nel caso in cui a tutti i coagenti cessanti spettino indennizzi e tutti abbiano la stessa anzianità, la stessa qualità e lo stesso titolo, gli indennizzi da liquidarsi saranno devoluti agli stessi in parti uguali, salvo diversi accordi tempestivamente comunicati alla impresa per iscritto.

III comma. — Qualora uno o più indennizzi spettino invece solo ad alcuno dei coagenti o sia diversa l'anzianità o la qualità dei coagenti medesimi o il titolo per cui essi possono reclamarli, si procederà all'attribuzione degli indennizzi distintamente nei confronti di ogni coagente che vi abbia diritto, in ragione dell'anzianità, della qualità e del titolo di ciascuno ed in quota corrispondente alla partecipazione di ciascuno ai proventi agenziali. Tale partecipazione, se non è stato diversamente dichiarato all'atto della concessione dell'agenzia, si considera, senza possibilità di prova contraria, uguale per tutti gli agenti. Nessun valore potrebbero avere dichiarazioni successive alla concessione dell'agenzia, a meno che non vi sia espresso consenso dell'impresa.

IV comma. — Anche nell'ipotesi di cui al comma precedente, fermi i criteri di attribuzione nello stesso previsti, il conteggio dell'indennizzo viene di norma e in quanto possibile effettuato cumulativamente per l'intera agenzia, salvo gli indennizzi, su cui incide l'anzianità di nomina, quando l'anzianità dei coagenti non sia identica, e salvo quegli indennizzi o maggiorazioni di indennizzi, non spettanti a tutti gli agenti per differenza di qualità o di titolo, che vengono calcolati separatamente.

V comma. — Qualora taluno dei coagenti venga confermato o riassunto dall'impresa restano fermi i diritti di anzianità in lui maturati; solo agli uscenti sarà liquidata la parte di indennizzi che loro spetta, e la rivalsa di cui all'art. 38 sarà esercitata sui nuovi, compresi i confermati o riassunti in carica. Alla cessazione della nuova gestione così formata si procederà alla liquidazione degli indennizzi come ai commi precedenti.

VI comma. — E' tuttavia in facoltà del coagente confermato o riassunto di richiedere l'immediata corresponsione degli indennizzi come sopra calcolati. In tal caso si considera iniziato, anche nei suoi confronti, un rapporto nuovo a tutti gli effetti ivi compresa la perdita di anzianità.

VII comma. — Ove si tratti di società in accomandita per azioni, di società per azioni o di società a responsabilità limitata, saranno dovuti soltanto gli indennizzi previsti per il caso di revoca e di dimissioni, i quali saranno pagati ai legali rappresentanti della società.

Art. 37.

VARIAZIONI IN AUMENTO DEL NUMERO DEI TITOLARI DI UNA AGENZIA

Quando l'impresa, senza esserne richiesta dall'agente in carica, affianchi all'agente stesso altro o altri coagenti, l'agente in carica può dare le dimissioni ma ha diritto agli indennizzi di cui agli articoli da 25 a 34 come per il caso di revoca pura e semplice; in caso contrario l'agente confermato conserva la sua anzianità.

Art. 38.

RIVALSA

I comma. — E' riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per l'indennizzo dovuto all'agente cessato o ai suoi eredi, come pure per l'indennizzo dovuto all'agente nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 8 e all'ultimo comma dell'articolo 26.

II comma. — Detta rivalsa verrà esercitata in sei rate annuali uguali ed anticipate, maggiorate dell'interesse annuo del 3 %, se l'anzianità del precedente agente è inferiore o uguale ad anni dieci, in otto rate annuali come sopra detto se l'anzianità del precedente agente è superiore ad anni 10 ma non agli anni 20, in dieci rate annuali come sopra detto se l'anzianità del precedente agente è superiore ad anni 20.

III comma. — In caso di scioglimento del contratto di agenzia, non saranno dovute dall'agente uscente, o dai suoi eredi, le rate non ancora scadute, mentre sarà in diritto dell'impresa di esercitare la rivalsa verso il nuovo agente anche per le rate di indennizzo non ancora ricuperate.

IV comma. — Qualora lo scioglimento del contratto di agenzia si verifichi durante i primi sei mesi di gestione, salvo i casi di revoca per giusta causa o di dimissioni, all'agente o ai suoi eredi è restituita la metà della prima rata di rivalsa da lui corrisposta.

Art. 39.

CASSA DI PREVIDENZA

La Cassa di previdenza istituita con l'accordo 5 luglio 1939 viene conservata, con le modifiche e le norme che saranno stabilite da apposita convenzione.

Art. 40.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non sia regolato dal presente accordo o dal capitolato di agenzia valgono le norme del codice civile sul contratto di agenzia e ogni altra norma di legge.

Art. 41.

TRATTAMENTI IN ATTO

I trattamenti in atto, complessivamente considerati, non devono, per la materia regolata dal presente accordo, essere meno favorevoli per l'agente del trattamento complessivo previsto dall'accordo stesso e vanno pertanto adeguati. Non possono essere ridotti, nel loro complesso, i trattamenti in atto che risultino più favorevoli all'agente del trattamento complessivo previsto dal presente accordo.

Art. 42.

CONTROVERSIE

Le due Associazioni, su richiesta delle parti, esperiranno un tentativo di conciliazione per le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo.

Art. 43.

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

I comma. — Il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione ed ha la durata di 5 anni.

II comma. — Le parti potranno denunciare l'accordo mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno quattro mesi e con effetto dalla data di scadenza. In difetto di tale denuncia la durata dell'accordo si intenderà prorogata per ulteriori due anni e così di seguito di biennio in biennio.

III comma. — Il presente accordo non è applicabile alle pendenze in corso alla data della sua stipulazione per cessazione o disdetta del mandato avvenute prima della stipulazione stessa.

Art. 44.

NORME TRANSITORIE

Le norme transitorie sono riportate in calce al presente accordo.

NORME TRANSITORIE

I

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 14

(revoca pura e semplice dal mandato - preavviso)

La somma complessiva di L. 30.000.000 di cui al II e IV comma dell'art. 14, è ridotta a:

L. 22.500.000 se la revoca sia notificata nell'anno 1951
L. 24.375.000 se la revoca sia notificata nell'anno 1952
L. 26.250.000 se la revoca sia notificata nell'anno 1953
L. 28.125.000 se la revoca sia notificata nell'anno 1954

La somma complessiva di L. 80.000.000 di cui al IV comma dell'art. 14 (numeri 2 e 3) è ridotta a lire 60.000.000 se la revoca sia notificata prima dell'anno 1953.

II

NORMA TRANSITORIA all'art. 26

(indennizzo in base all'incremento del monte premi)

Per le risoluzioni del contratto di agenzia anteriori al 31 dicembre 1954, gli scaglioni previsti al V comma dell'art. 26 sono ridotti come segue:

Risoluzioni che avvengano nel 1951:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 1.500.000	4.20
da L. 1.500.000 a L. 4.500.000	3.20
da L. 4.500.000 a L. 9.000.000	2.25
da L. 9.000.000 a L. 15.000.000	1.75
oltre L. 15.000.000	1.10

Risoluzioni che avvengano nel 1952:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 1.562.500	4.20
da L. 1.562.500 a L. 4.687.500	3.20
da L. 4.687.500 a L. 9.375.000	2.25
da L. 9.375.000 a L. 15.625.000	1.75
oltre L. 15.625.000	1.10

Risoluzioni che avvengano nel 1953:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 1.625.000	4.20
da L. 1.625.000 a L. 4.875.000	3.20
da L. 4.875.000 a L. 9.750.000	2.25
da L. 9.750.000 a L. 16.250.000	1.75
oltre L. 16.250.000	1.10

Risoluzioni che avvengano nel 1954:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 1.687.500	4.20
da L. 1.687.500 a L. 5.062.500 . .	3.20
da L. 5.062.500 a L. 10.125.000 . .	2.25
da L. 10.125.000 a L. 16.875.000 . .	1.75
oltre L. 16.875.000	1.10

III

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 27

(indennizzo in base agli incassi)

Il limite di incasso globale preveduto al 1° comma dell'art. 27 è ridotto:

a L. 900.000 per le risoluzioni del contratto che avvengano nel 1951

a L. 975.000 per le risoluzioni del contratto che avvengano nel 1952

a L. 1.050.000 per le risoluzioni del contratto che avvengano nel 1953

a L. 1.125.000 per le risoluzioni del contratto che avvengano nel 1954

Per le risoluzioni del contratto di agenzia anteriori al 31 dicembre 1954 gli scaglioni previsti al IV comma dell'art. 27 sono ridotti come segue:

Risoluzioni che avvengano nel 1951:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 6.000.000	1,25
da oltre L. 6.000.000 a L. 30.000.000 .	0.90
oltre L. 30.000.000	0.45

Risoluzioni che avvengano nel 1952:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 6.500.000	1.25
da L. 6.500.000 a L. 32.500.000 . .	0.90
oltre L. 32.500.000	0.45

Risoluzioni che avvengano nel 1953:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 7.000.000	1.25
da L. 7.000.000 a L. 35.000.000 . .	0.90
oltre L. 35.000.000	0.45

Risoluzioni che avvengano nel 1954:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 7.500.000	1.25
da L. 7.500.000 a L. 37.500.000 . .	0.90
oltre L. 37.500.000	0.45

IV

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 28

(indennizzo in base alle provvigioni)

Per il computo dell'indennizzo regolato dall'art. 28, all'agente in carica al 31 dicembre 1949 e che a tale data avesse compiuto almeno 7 anni di gestione, viene conservata la percentuale acquisita a tale data, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo 13 novembre 1947, e, al compimento di ogni successivo anno di gestione, l'agente fruisce di una maggiorazione di sei punti sulla percentuale suddetta. L'indennizzo non potrà però oltrepassare il massimo complessivo del 60 % delle provvigioni dell'ultimo anno solare intero di gestione: se peraltro le provvigioni corrisposte all'agente nell'ultimo anno solare intero di gestione risultino di importo inferiore a quello della media provvigionale degli ultimi tre anni solari interi, il detto limite viene ragguagliato al 60 % della media provvigionale del triennio medesimo.

V

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 39

(Cassa Previdenza)

In attesa dell'apposita convenzione preveduta all'articolo 39, restano confermate le norme dell'art. 35 dell'accordo 5 luglio 1939 e del regolamento concordato il 18 giugno 1941, restando così modificate le misure del contributo annuo dell'impresa:

1,50% sulle prime L. 1.750.000 di provv. annue
1,30% sulle successive L. 1.750.000 di provv. annue
1,10% sulle successive L. 3.500.000 di provv. annue
1,00% sulle successive L. 3.500.000 di provv. annue
0,80% su quanto supera le L. 10.500.000 di provv. annue
col limite di L. 175.000 per ogni agente o coagente e col massimo complessivo di L. 350.000 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa.

Per i contributi afferenti agli anni 1951-1954 gli scaglioni ed i limiti di cui sopra sono ridotti come segue:

contributi per l'anno 1951:

1,50% sulle prime L. 1.500.000 di provv. annue
1,30% sulle successive L. 1.500.000 di provv. annue
1,10% sulle successive L. 3.000.000 di provv. annue
1,00% sulle successive L. 3.000.000 di provv. annue
0,80% su quanto supera le L. 9.000.000 di provv. annue
coi limiti di L. 150.000 e rispettivamente L. 300.000

contributi per l'anno 1952:

1,50% sulle prime L. 1.550.000 di provv. annue
1,30% sulle successive L. 1.550.000 di provv. annue
1,10% sulle successive L. 3.100.000 di provv. annue
1,00% sulle successive L. 3.100.000 di provv. annue
0,80% su quanto supera le L. 9.300.000 di provv. annue
coi limiti di L. 155.000 e rispettivamente L. 310.000

contributi per l'anno 1953:

1,50% sulle prime	L. 1.625.000 di provv. annue
1,30% sulle successive	L. 1.625.000 di provv. annue
1,10% sulle successive	L. 3.250.000 di provv. annue
1,00 % sulle successive	L. 3.250.000 di provv. annue
0,80% su quanto supera le	L. 9.750.000 di provv. annue

coi limiti di L. 162.500 e rispettivamente L. 325.000

contributi per l'anno 1954:

1,50% sulle prime	L. 1.675.000 di provv. annue
1,30% sulle successive	L. 1.675.000 di provv. annue
1,10% sulle successive	L. 3.350.000 di provv. annue
1,00% sulle successive	L. 3.350.000 di provv. annue
0,80% su quanto eccede le	L. 10.050.000 di provv. annue

coi limiti di L. 167.500 e rispettivametnte L. 335.000.

Le provvigioni del ramo trasporti sono computate al netto dei diffalchi (senserie e sconti) previsti dalla consuetudine o dal capitolato di agenzia.

Si chiarisce che gli agenti, comunque denominati, che dalla impresa abbiano il mandato agenziale per il solo ramo trasporti e che per detto ramo abbiano mandato anche da altre imprese, ancorchè vengano ammessi ai benefici dell'indennizzo previsto dall'art. 33, non potranno benificiare della Cassa di Previdenza. Fino a cessazione del mandato, la iscrizione alla Cassa di Previdenza viene tuttavia conservata, a titolo personale, a quegli agenti che, in deroga al confermato principio, vi siano stati iscritti dalla mandante.

VI

MAGGIORAZIONE TRANSITORIA DEGLI INDENNIZZI

Le imprese riconoscono a favore dei propri agenti che al 1° gennaio 1939 hanno compiuto almeno 8 anni di gestione, o, pur avendo un'anzianità inferiore, abbiano a tale data raddoppiato il monte premi, una maggiorazione sugli indennizzi di cui agli articoli 26 a 33 del 10%, compensabile col prodotto della previdenza per la parte corrispondente ai contributi della impresa.

VII

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 43
(decorrenza e durata dell'accordo)

In deroga alla norma contenuta nell'art. 43 le disposizioni degli articoli 26 e 27 avranno efficacia dal 1° gennaio 1951 e quella dell'art. 28 dal 1° gennaio 1950 agli effetti della definizione delle spettanze degli agenti il cui rapporto sia venuto a cessare nel corso degli anni 1950 e 1951 e che siano rimaste in sospeso in vista delle trattative in corso.

NOTA VERBALE

In relazione alla norma contenuta nell'art. 2, comma 5°, dell'accordo stipulato il 10 ottobre 1951, le due Associazioni riconoscono che la norma medesima è stata convenuta nel fermo, comune intendimento di escludere, nell'interesse sia delle Imprese che degli Agenti, la ammissibilità di oneri differiti nel tempo sul portafoglio o su singole polizze.

Conseguentemente le due Associazioni riconoscono altresì che gli oneri differiti nel tempo sul portafoglio o su singole polizze, che tuttavia possano essere stati presi, vengono a cadere, nei confronti dell'agente che li abbia assunti, con lo scioglimento del contratto di Agenzia, e che non possono trasferirsi nell'agente subentrante o nella Impresa mandante, salvo esplicito consenso dell'uno o dell'altra.

ALLEGATO

ACCORDO NAZIONALE DEL 10 OTTOBRE 1951 PER AGENTI OPERANTI PER LE GESTIONI IN ECONOMIA

L'anno 1951, *il giorno* 10 *ottobre in Bologna,*

tra

la ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal Presidente avv. *Ranieri Bab-boni* e dai membri della Commissione Agenti della detta Associazione,

e

la ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE, rappresentata dal Presidente ing. *Aldo Bisini,* e dai signori: *Giuseppe Barzilai, Francesco Moscetti,* dottor *Giovanni Spizzuoco,* ing. *Giuseppe Cesa Bianchi, Bruno Ferrarini, Giorgio Ferraris, Michele Foà,* dottor *Carlo Valentini* componenti la Giunta Esecutiva Nazionale, nonchè dai signori: *Giuseppe Palmiotta,* dottor *Francesco Risito,* dott. *Angelo Sacchi* e dott. *Guido Visconti.*

Premesso

— che le Associazioni stipulanti ritengono opportuno di addivenire ad un nuovo accordo che regoli gli indennizzi, da corrispondersi agli agenti operanti per le gestioni in economia, nel caso di scioglimento del contratto di agenzia, nonchè altri aspetti giuridici e normativi dei rapporti fra gestioni in economia ed agenti operanti per le gestioni stesse,

— che le Associazioni medesime dichiarano che restano annullati i precedenti accordi che regolano l'indicata materia,

si è stipulato il seguente

ACCORDO

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente accordo regola rapporti tra imprese di assicurazione, per le loro gestioni in economia (escluse le gestioni interinali), e agenti di assicurazione che operano per le dette gestioni nella circoscrizione territoriale delle gestioni stesse e che abbiano il mandato di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

OGGETTO E CONDIZIONI DEL MANDATO

I comma — Gli agenti regolati dal presente accordo hanno il mandato di acquisire affari di assicurazione e di svilupparli a proprio rischio e spese, con compenso in *tutto* o in *parte* a *provvigione,* provvedendo anche all'incasso dei premi.

II comma — Nel caso in cui il mandato non attribuisca all'agente l'incasso dei premi questi avrà diritto ad una provvigione d'incasso da convenirsi tra le parti. Il mandato deve essere conferito per iscritto dalla direzione direttamente o per tramite della gerenza delle sue gestioni in economia.

III comma — E' vietato all'agente di gravare il portafoglio della agenzia o singole polizze di oneri differiti nel tempo a beneficio di terzi o di ditte assicurate.

IV comma — Le condizioni del mandato sono stabilite nell'atto di nomina dell'agente e nelle eventuali appendici all'atto stesso.

Art. 3.

AGENTE PROFESSIONISTA

Si intende per agente professionista quegli che dedica la massima parte del suo tempo e della sua attività alla industria assicurativa e che, all'infuori della professione di agente di assicurazione, non esercita alcuna altra professione o commercio o industria se non occasionalmente o in via assolutamente sussidiaria.

Art. 4.

CONFERIMENTO DEL MANDATO

I comma — Il mandato può essere affidato anche a più agenti congiuntamente (i quali possono essere riuniti anche in società di fatto), nel qual caso si ha il contratto di coagenzia e il mandato si intende sempre conferito congiuntamente e solidalmente con facoltà per i coagenti di agire anche separatamente.

II comma — Il mandato può essere affidato da una società commerciale regolarmente costituita, nel qual caso dovranno essere indicate preventivamente da parte della società stessa la persona o le persone fisiche, alle quali, in rappresentanza della società, deve essere conferito dalla gestione il mandato a tutti gli effetti previsti dal presente accordo.

III comma — Salvo diversa pattuizione, quando la gestione dichiari di non accettare la proposta sostituzione totale o parziale delle persone fisiche originariamente designate, o l'aggiunta di altre persone fisiche nuove a quelle già in carica, il contratto di agenzia si intenderà risolto « ipso iure » con le stesse conseguenze previste dal presente accordo per il caso di dimissioni.

IV comma — Le gestioni facenti parte dello stesso gruppo finanziario potranno considerare i mandati rilasciati ad uno stesso agente come un unico mandato a tutti gli effetti del presente accordo.

Art. 5.

CAUZIONE

I comma — A garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligazione assunta, l'agente è tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalità concordate tra le parti.

II comma — La cauzione, se in contanti, è sempre fruttifera a favore dell'agente degli interessi al tasso legale, e nel caso essa sia costituita in titoli, i relativi interessi sono di spettanza dell'agente.

III comma — Allo scioglimento del contratto di agenzia, a qualsiasi motivo dovuto, la cauzione deve essere restituita all'agente o ai suoi aventi causa, e non oltre il termine di un anno dallo scioglimento del contratto, previo il versamento dell'eventuale saldo risultante e la restituzione alla gestione dei documenti, atti e materiali di sua pertinenza.

IV comma — Tuttavia, se, trascorso un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia, i conti di chiusura non siano ancora liquidati di comune accordo con la gestione, oppure sia in corso un'azione di risarcimento di danni od altra azione giudiziale, lo svincolo non potrà aver luogo che a conti definiti o a causa espletata.

Art. 6.

PROCURATORE DELL'AGENTE

L'agente, con il consenso della gestione, può procedere alla nomina di uno o più procuratori, purchè graditi alla gestione stessa, e risponde in proprio del loro operato.

Art. 7.

COMPETENZA DEGLI AFFARI

I comma — All'agente, per tutta la durata del mandato e per tutte le partite di rischio oggetto dei contratti da lui acquisiti, saranno riservati i diritti provvigionali inerenti ad operazioni di aumenti, sostituzione e proroghe, anche qualora le stesse venissero definite non da lui ma dalla gestione direttamente o a mezzo di propri incaricati.

II comma — All'agente saranno parimenti riservati tutti i benefici che la gestione procurerà di ottenere dal collocamento presso altre imprese di quote in coassicurazione su affari da lui acquisiti, restando di esclusiva competenza della gestione la ripartizione ed il collocamento di tali quote, quest'ultimo previa intesa con l'agente.

III comma — L'agente potrà sempre chiedere di essere messo al corrente delle operazioni effettuate sugli affari da lui acquisiti soggetti a rapporto di coassicurazione.

Art. 8.

DIMINUZIONE D'INCASSO PER CESSAZIONE DI ESERCIZIO O CESSIONE DI PORTAFOGLIO

I comma — Nel caso in cui la gestione cessi l'attività in uno o più rami di assicurazione, eventualmente anche per cessioni del portafoglio da parte dell'impresa, e sempre quando l'avvenimento interessi oltre un quarto dell'incasso premi dell'agenzia, è in facoltà dell'agente di risolvere il contratto con preavviso di un mese da inviare alla gestione al più tardi entro un mese dal verificarsi della cessazione di attività, e ciò a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

II comma — In tale ipotesi all'agente compete l'indennizzo come se revocato.

III comma — Qualora invece l'agente non receda dal contratto o l'avvenimento interessi non oltre un quarto dell'incasso dell'agenzia — escluso peraltro il caso che riguardi qualche singola polizza — viene immediatamente corrisposto all'agente l'indennizzo calcolato a' sensi dell'art. 26 sul portafoglio perduto, maggiorando del 30% l'indennizzo stesso. Allo scioglimento del contratto di agenzia gli incassi relativi al portafoglio perduto, e anteriori alla perdita, saranno considerati a' sensi dell'art. 27 e nei limiti preveduti dall'articolo stesso.

Art. 9.

REGOLAMENTO DEGLI STORNI

I comma — In tutti i casi di annullamento anticipato di una polizza l'agente è tenuto a rifondere la provvigione di acquisto per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita.

II comma — Salva diversa pattuizione, tale obbligo sussiste anche quando la provvigione d'acquisto non sia stata percepita dall'agente, il quale sia entrato in godimento di portafoglio precostituito.

III comma — Quando però lo storno di polizze sia effettuato a richiesta dell'assicuratore, in seguito a sinistro senza facoltà di ripresa, è abbuonata all'agente la intera provvigione passiva di cui ai commi precedenti.

IV comma — Inoltre non vi è obbligo di restituire la provvigione nei seguenti casi:

a) sulle polizze infortuni in caso di morte dell'assicurato;

b) sulle polizze stornate per determinazione potestativa della impresa, purchè lo storno non avvenga:

1) per insolvenza dell'assicurato,

2) per mancata ripresa a piena tariffa da parte dell'agente di polizza stornata in seguito a sinistro; qualora però sulla polizza annullata in seguito a sinistro siano state pagate almeno tre annualità di premio, l'importo dello storno sarà ridotto alla metà;

c) sulle polizze infortuni annullate ope legis;

d) sulle polizze annullate a seguito di fallimento;

e) sulle polizze annullate per le quali sia stata incassata la penale di storno prevista nelle condizioni di polizza;

f) sulle polizze annullate in seguito a distruzione di immobili e loro contenuto, dovuto ad avvenimento avente carattere di pubblica calamità non coperto di assicurazione, oppure a causa di guerra, nonchè sulle polizze annullate in seguito a demolizione di stabili per esecuzione di piani regolatori di città.

V comma — Qualora una polizza sia trasferita altrove dal portafoglio della gestione non si farà luogo alla restituzione della provvigione d'acquisto da parte dell'agente, e così pure nel caso di diversa assegnazione nel seno della gestione stessa.

VI comma — Gli storni di provvigione dovranno, entro un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia, essere comunicati all'agente interessato o ai suoi eredi i quali avranno facoltà di esaminare presso la gestione la documentazione relativa.

Art. 10.

PROVVIGIONI SU PREMI INCASSATI DIRETTAMENTE DALLA GESTIONE

La provvigione d'incasso spetta integralmente allo agente anche quando i premi siano stati incassati, contrariamente a quanto convenuto nell'incarico, direttamente dalla gestione a sua cura, come pure sulle somme incassate a titolo di penale per storno di contratti.

Art. 11.

PAGAMENTO PREMI A MEZZO CAMBIALI

I comma — Nei casi in cui per disposizioni impartite dalla gestione i premi siano stati pagati dagli assicurati a mezzo di cambiali, l'agente non è ritenuto responsabile del buon fine di esse, quando abbia osservato ed eseguito le norme prescrittegli.

II comma — La provvigione spetterà all'agente soltanto se la cambiale sarà stata incassata integralmente.

Art. 12.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENTE

I comma — Sono a carico dell'agente tutte le imposte e tasse ed altri oneri tributari in genere iscritti nei ruoli a suo nome e sotto quello dell'agenzia, relativi all'esercizio dell'agenzia stessa.

II comma — Nessuna rivalsa sarà esercitata dalla gestione a carico dell'agente per gli oneri tributari ai quali l'impresa è tenuta per legge.

III comma — Gli oneri tributari sono a carico della gestione o dell'agente a seconda delle disposizioni di legge, ad eccezione della tassa sulle insegne che per le agenzie sarà sopportata per metà dalla gestione e per metà dall'agente, previo accordo con la gestione stessa.

Art. 13.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA

Il contratto di agenzia può sciogliersi:

a) per revoca pura e semplice del mandato;

b) per revoca del mandato per giusta causa;

c) per dimissioni;

d) per vecchiaia o per invalidità totale;

e) per morte;

f) per interdizione legale dell'agente; per interdizione dell'agente dai pubblici uffici o sua interdizione dall'esercizio di una professione in conseguenza di condanna per delitto; o per condanna ad una pena detentiva per delitto non colposo; o per sottoposizione ad una misura di sicurezza personale;

g) per condanna ad una pena detentiva per delitto colposo salvo che il giudice abbia ordinato la sospensione condizionale della pena.

Art. 14.

REVOCA PURA E SEMPLICE DEL MANDATO - PREAVVISO

I comma — Nel caso di revoca pura e semplice del mandato la gestione deve dare preavviso nei seguenti termini:

— un mese per l'agente in carica da almeno un anno;

— due mesi per l'agente in carica da almeno quindici anni.

II comma — Nei confronti dell'agente operante nel centro cittadino sede della gestione — e quindi più propriamente chiamato agente di città — purchè sia professionista e purchè abbia ufficio (o, in difetto, recapito), autonomo o a suo carico, i termini per il preavviso sono i seguenti:

— un mese per l'agente in carica da almeno un anno:

— due mesi per l'agente in carica da almeno dieci anni;

— tre mesi per l'agente in carica da almeno venti anni.

III comma — E' in facoltà della gestione di sostituire il preavviso con la corresponsione di una indennità pari a 1/24 delle provvigioni lorde pagate nell'anno precedente per ogni mese di preavviso dovuto.

IV comma — All'agente revocato spetteranno gli indennizzi di cui agli articoli da 25 a 34 se si trovava nelle seguenti condizioni:

a) che fosse in carica da almeno due anni (salvo quanto previsto all'art. 28);

b) che per lo stesso periodo abbia operato esclusivamente (salvo esplicita dispensa scritta) per l'impresa preponente o per altre imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario e per i rami oggetto del mandato;

c) che abbia liquidato dalla impresa preponente o dalle imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario complessivamente, nell'ultimo biennio, almeno L. 300.000 annue di provvigioni, al netto di storni.

Art. 15.

REVOCA DEL MANDATO PER GIUSTA CAUSA

I comma — All'agente revocato per giusta causa non spetta alcun indennizzo.

II comma — Non può ritenersi giusta causa la sola deficienza di produzione, anche se dovuta a invalidità dell'agente, a vecchiaia o comunque ad impossibiltà fisica di continuare il lavoro.

Art. 16.

DIMISSIONI

I comma — L'agente che intende recedere dal contratto di agenzia deve dare alla gestione un mese di preavviso.

II comma — E' in facoltà della gestione di rinunciare al preavviso, corrispondendo all'agente 1/24 delle provvigioni lorde allo stesso pagate nell'anno solare precedente.

III comma — All'agente dimissionario che abbia i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 14, e sia in carica da almeno tre anni, spetta un compenso pari all'indennizzo per il caso di revoca pura e semplice, ridotto rispettivamente:

a) se trattasi di agente professionista,

— al 60% per l'agente in carica da almeno tre anni ma non più di dieci,

— al 70% per l'agente in carica da più di dieci anni,

— all'80% per l'agente, che, essendo in carica da più di venti anni, abbia superato i sessanta anni di età;

b) se trattasi di agente non professionista,

— al 30% per l'agente in carica da almeno tre anni ma non più di quindici,

— al 40% per l'agente in carica di più di quindici anni, ma non più di venti,

— al 50% per l'agente in carica da più venti anni;

c) se trattasi di agente di città con le caratteristiche di cui al II comma dell'art. 14,

— al 60% per l'agente in carica da almeno tre anni ma non più di dieci,

— al 70% per l'agente in carica da più di dieci anni, ma non più di venti,

— all'80% per l'agente in carica da più di venti anni.

Per l'agente considerato dalla presente lettera *c*), che sia in carica da almeno 25 anni e abbia superato i sessanta anni di età, spetta un compenso di misura pari all'indennizzo per il caso di revoca pura e semplice.

Art. 17.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA PER VECCHIAIA O PER INVALIDITÀ TOTALE

I comma — Lo scioglimento del contratto di agenzia può aver luogo per vecchiaia dell'agente, in qualunque momento dopo il sessantacinquesimo anno di età, o per invalidità totale del medesimo, in entrambi i casi col solo preavviso di un mese e con la corresponsione all'agente di tutti gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice, semprechè l'agente stesso abbia i requisiti voluti dall'ultimo comma dell'art. 14.

II comma — Qualora l'invalidità totale sia contestata, l'accertamento di essa sarà deferita ad un collegio di medici composto di un medico nominato dall'agente e di un medico nominato dalla gestione i quali di comune accordo ne nomineranno un terzo.

III comma — Ove non vi sia accordo sulla nomina del terzo, questi sarà designato dal presidente del Tribunale della circoscrizione dove ha sede la gestione.

IV comma — Il giudizio sull'invalidità totale così pronunciato sarà vincolativo per le parti ed inappellabile.

Art. 18.

MORTE DELL'AGENTE

In caso di morte dell'agente spetta agli eredi legittimi o testamentari l'intero indennizzo stabilito per il caso di revoca pura e semplice, sempre che abbia i requisiti per ottenerlo (secondo le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 14). E' esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 19.

INTERDIZIONE E RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELL'AGENTE

I comma — Nei casi di scioglimento del contratto di agenzia per:

1) interdizione legale dell'agente;

2) interdizione dell'agente dai pubblici uffici o sua interdizione dall'esercizio di una professione in conseguenza di condanna per delitto;

3) condanna ad una pena detentiva per delitto non colposo;

4) sottoposizione ad una misura di sicurezza personale;

è devoluto all'agente l'importo dell'indennizzo calcolato come previsto per il caso di sue dimissioni. Ove la condanna o la sottoposizione ad una misura di sicurezza personale siano conseguenze di atti compiuti dall'agente in danno della gestione, nulla gli sarà dovuto.

II comma — Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per condanna ad una pena detentiva per delitto colposo, è devoluto all'agente l'indennizzo come per il caso di revoca pura e semplice, esclusa, beninteso, l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 20.

EFFETTO LIBERATORIO DEGLI INDENNIZZI

Con le provvigioni maturate sino allo scioglimento del contratto di agenzia, con le provvigioni regolate dal successivo art. 21 e con l'eventuale indennizzo di cessazione, è saldato ogni credito dell'agente per ogni suo diritto, ragione o pretesa anche a titolo di danni e in relazione anche agli artt. 1750 e 1751 del cod. civ. in dipendenza dello scioglimento del contratto. Ugualmente per il caso di morte restano tacitati ogni diritto, ragione o pretesa degli eredi legittimi o testamentari.

Art. 21.

PROVVIGIONI SPETTANTI DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA

I comma — Sono riconosciute all'agente uscente, o agli eredi dell'agente deceduto, al netto di ogni eventuale aggravio di qualsiasi natura:

a) le provvigioni di acquisto, a mano a mano che matureranno dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, semprechè relative a polizze già perfezionate al momento del detto scioglimento. Tuttavia, nei confronti degli eredi dell'agente deceduto, saranno riconosciute anche le provvigioni di acquisto relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso purchè perfezionate entro i tre mesi successivi;

b) le eventuali sovraprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, semprechè siano trascorsi almeno tre mesi dal periodo fissato per la concessione di tali sovraprovvigioni e l'agente abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionale a quella richiesta per l'intera annata.

II comma — Sono fatte salve le diverse norme che risultino da accordi aziendali, o dal capitolato di nomina nonchè le intese che si raggiungano in sede di trapasso fra tutte le parti interessate (agente uscente o eredi dell'agente deceduto, agente subentrante, impresa).

Art. 22.

SUCCESSIONE NELL'AGENZIA DI FAMILIARI DELL'AGENTE

Qualora, su richiesta dell'agente, la gestione consenta di trasferire il mandato ad altro membro della famiglia, saranno concordate fra la gestione, l'agente cessante e quello subentrante le condizioni della successione. In caso di disaccordo i rapporti con l'agente cessante saranno regolati in base ai termini del presente accordo.

Art. 23.

CERTIFICATO DI GESTIONE

Avvenuto lo scioglimento del contratto di agenzia, la gestione dovrà rilasciare all'agente un certificato attestante la durata del mandato con l'indicazione della città o zona e dei rami trattati.

Art. 24.

RICONSEGNE ALL'IMPRESA

I comma — Allo scioglimento del contratto di agenzia l'agente o i suoi eredi devono consegnare alla gestione o ad un incaricato della stessa, munito di autorizzazione scritta, oltre ai saldi di chiusura dei conti, le polizze e i titoli che si trovassero presso di loro, e tutto quanto sia di pertinenza della gestione.

II comma — Le operazioni di consegna dovranno risultare da apposito verbale, così come le eventuali contestazioni, con tutte le ragioni e riserve del caso.

III comma — I locali eventualmente occupati dall'agente resteranno, salvo diversa convenzione, con i relativi oneri a disposizione di quest'ultimo o dei suoi eredi. Nell'ipotesi in cui intestatario del contratto di locazione sia la gestione, i locali con i relativi oneri rimangono alla gestione stessa.

Art. 25.

INDENNIZZI PER I RAMI AUTOMOBILI, FURTI, INCENDIO, INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E VETRI

Per i rami automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile e vetri spettano all'agente, purchè abbia i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 14. indennizzi calcolati secondo le norme contenute nei successivi artt. 26, 27 e 28.

Art. 26.

INDENNIZZO IN BASE ALL'INCREMENTO DEL MONTE PREMI DEI RAMI ELENCATI ALL'ART. 25

I comma — Sull'incremento apportato al portafoglio dei rami elencati all'art. 25 spetta agli agenti, da detto articolo considerati, un indennizzo calcolato in percentuale.

II comma — L'incremento consiste nella differenza fra il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello dello scioglimento del contratto di agenzia (monte premi finale) ed il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avvenne la nomina (monte premi iniziale). Quando lo scioglimento del contratto avvenga al 31 dicembre, come monte premi finale si considera il monte premi esistente il giorno stesso dello scioglimento del contratto.

III comma — Il monte premi è costituito dal cumulo dei premi netti da esigere, diritti, addizionale di gestione e addizionale supplementare (quest'ultima calcolata nella misura convenzionale del 3% dei premi netti, diritti e addizionale di gestione), escluso il diritto di contingenza ed esclusa altresì ogni tassa, imposta o contributo fiscale.

IV comma — Dalla differenza tra i due monte premi va dedotta una percentuale del 20%.

V comma — Le percentuali da applicarsi a favore dell'agente professionista sulla cifra di incremento, netto della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da computare a scaglioni sul totale complessivo dell'incremento di tutti i rami considerati dal presente articolo:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 1.750.000	3.78
da » 1.750.000 a L. 5.250.000	2.88
da » 5.250.000 a » 10.500.000	2.02
da » 10.500.000 a » 17.500.000	1.57
oltre » 17.500.000	1.—

VI comma — Se l'agente non è professionista, le percentuali da applicarsi sull'incremento come sopra determinato, sono le seguenti:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 1.750.000	1.68
da » 1.750.000 a L. 5.250.000	1.28
da » 5.250.000 a » 10.500.000	0.90
da » 10.500.000 a » 17.500.000	0.70
oltre » 17.500.000	0.44

VII comma — Se trattasi di agente di città con le caratteristiche di cui al II comma dell'art. 14, le percentuali da applicarsi ai singoli scaglioni sono le seguenti:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 1.750.000	4.16
da » 1.750.000 a L. 5.250.000	3.17
da » 5.250.000 a » 10.500.000	2.22
da » 10.500.000 a » 17.500.000	1.73
oltre » 17.500.000	1.10

VIII comma — Allorquando la determinazione del monte premi non risulti dalla contabilità dell'impresa si assume come base di calcolo un monte premi convenzionale che così si stabilisce:

a) nel caso sia imprecisato il monte premi iniziale, questo viene calcolato moltiplicando i premi e gli accessori da considerarsi ai sensi del precedente comma terzo, incassati nell'intero anno solare immediatamente precedente quello della nomina, per un coefficiente pari al rapporto fra il monte premi finale e l'importo dei premi e degli accessori da considerarsi a' sensi del precedente terzo comma, incassati nell'ultimo anno solare intero di mandato, coefficiente che non potrà essere applicato in misura superiore a cinque;

b) qualora sia imprecisato anche l'incasso dell'anno solare immediatamente precedente a quello della nomina, l'incasso stesso viene convenzionalmente ricostruito in base agli introiti degli anni successivi regolarmente contabilizzati, facendo un'opportuna proporzione in base al numero degli anni e ai progressi di anno in anno realizzati;

c) è in facoltà dell'impresa, per semplificazione di calcolo, di determinare il monte premi per il computo dell'indennizzo applicando il moltiplicatore 6 all'incasso dell'anno solare immediatamente precedente l'inizio del mandato ed all'incasso dell'ultimo anno solare intero di mandato.

IX comma — In caso di passaggio di portafoglio premi avvenire da una ad altra agenzia (non limitato a qualche singola polizza) avvenuto durante il periodo preso in esame, per il calcolo dell'eventuale indennizzo sarà da escludersi, per l'agenzia assuntrice, il monte premi trasferito all'atto del detto passaggio.

X comma — All'incontro, se nel periodo preso in esame sia stata sottratta da un'agenzia una parte del portafoglio (non qualche singola polizza) sarà tenuto calcolo a vantaggio dell'agenzia predetta, della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tale circostanza, sulla base dello storno premi avvenire eseguito all'atto dello stralcio, sempre che l'agente non abbia ricevuto, in cambio di tale diminuzione di portafoglio, l'indennizzo regolato dall'ultimo comma dell'art. 8 o altro speciale compenso.

Art. 27.

INDENNIZZO IN BASE AGLI INCASSI DEI RAMI ELENCATI ALL'ART. 25

I comma — All'agente considerato dal precedente art. 25, purchè sia professionista e purchè nell'ultimo anno solare intero di mandato abbia avuto — in tutti i rami esercitati, fra quelli elencati al citato art. 25, dall'impresa o da altre imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario — un incasso globale di almeno L. 1.200.000, è corrisposto anche un indennizzo calcolato sulla somma complessiva degli incassi da lui effettuati per i rami anzidetti negli anni solari interi di mandato (escluse quindi le frazioni di anno solare sia all'inizio che al termine del mandato).

II comma — In ogni caso la somma sulla quale deve essere calcolato l'indennizzo non può superare quella degli incassi effettuati per i detti rami durante gli ultimi venti anni di mandato.

III comma — Per l'accertamento degli incassi vengono considerati i premi netti, i diritti e l'addizionale di gestione; del diritto di contingenza e dell'addizionale supplementare si tiene parzialmente conto maggiorando gli incassi accertati, per gli anni di rispettiva applicazione, nella misura convenzionale complessiva del 6% degli incassi stessi. Sono esclusi dal computo ogni tassa, imposta o contributo fiscale.

IV comma — Sulla somma degli incassi accertata vengono applicate a scaglioni le seguenti aliquote:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 8.000.000	0.75
da » 8.000.000 a L. 40.000.000	0.54
oltre » 40.000.000	0.27

V comma — Se trattasi di agente di città con le caratteristiche di cui al II comma dell'art. 14, le aliquote da applicarsi ai singoli scaglioni sono le seguenti:

Scaglioni	*Percentuali*
fino a L. 8.000.000	0.83
da » 8.000.000 a L. 40.000.000	0.60
oltre » 40.000.000	0.30

Art. 28.

INDENNIZZO IN BASE ALLE PROVVIGIONI DEI RAMI ELENCATI ALL'ART. 25

I comma — A favore dell'agente considerato al precedente art. 25 è dovuto, indipendentemente dagli indennizzi di cui agli artt. 26 e 27, un ulteriore indennizzo determinato in percentuale sulla media delle provvigioni globali nette, comprese quelle sul diritto di contingenza e sulla addizionale supplementare (cioè al netto di storni o rimborsi di provvigioni in conseguenza di annullamenti o riduzioni di contratti) corrisposte negli ultimi tre anni solari interi di mandato ed afferenti i rami elencati nel citato art. 25.

II comma — La misura della percentuale di cui sopra è determinata in corrispondenza del numero degli anni di mandato compiuti (escluse le frazioni di anno) secondo la scala seguente, che trova applicazione nei confronti dell'agente professionista:

Anzianità	*Percentuale*
1 anno compiuto	0.60
2 anni compiuti	1.20
3 » »	1.80
4 » »	2.40
5 » »	3 —
6 » »	4 —
7 » »	4.80
8 » »	6.60

III comma — Per ogni anno successivo di mandato compiuto la percentuale viene aumentata di 3.30. L'indennizzo non può però oltrepassare il 33% delle provvigioni dell'ultimo anno solare intero di mandato per i rami di cui sopra; se peraltro le provvigioni corrisposte all'agente nell'ultimo anno solare intero di mandato risultino di importo inferiore a quello della media provvigionale degli ultimi tre anni solari interi, il detto limite viene ragguagliato al 33% della media provvigionale del triennio medesimo.

IV comma — Se l'agente non sia professionista, l'indennizzo calcolato in base alle percentuali ed ai limiti indicati ai due commi precedenti viene ridotto di un terzo.

V comma — Se trattasi di agente di città con le caratteristiche di cui al II comma dell'art. 14, l'indennizzo calcolato in base alle percentuali ed ai limiti indicati al II e III comma del presente articolo viene maggiorato del 10%. La maggiorazione sarà invece del 15% se l'agente abbia compiuto 15 anni di mandato al momento dello scioglimento del contratto di agenzia.

Art. 29.

INDENNIZZO PER IL RAMO VITA

Per il ramo vita spetta all'agente, purchè abbia i requisiti indicati all'ultimo comma dell'art. 14, un indennizzo, commisurato alle provvigioni liquidategli, sulla base delle seguenti aliquote:

a) agente professionista,

— 1.20% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0.60% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio;

b) agente non professionista,

— 0.80% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0.40% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio;

c) agente di città con le caratteristiche di cui al secondo comma dell'art. 14,

— 1.32% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0.66% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio.

Per l'agente, di cui alla presente lettera *c)*, alle aliquote indicate nella lettera stessa viene aggiunto lo 0.33 qualora l'agente sia in carica da almeno tre anni e nell'ultimo triennio abbia liquidato per provvigioni del ramo vita più del 25% delle provvigioni liquidate per gli altri rami nello stesso periodo.

Il detto 0.33 è elevato allo 0.66 qualora l'agente, in carica da almeno tre anni, abbia liquidato nell'ultimo triennio più del 50 % delle provvigioni liquidate per gli altri rami nello stesso periodo.

Art. 30.

INDENNIZZO PER IL RAMO CAPITALIZZAZIONE

Per il ramo capitalizzazione spetta all'agente, purchè abbia i requisiti indicati all'ultimo comma dello art. 14, un indennizzo, commisurato alle provvigioni liquidategli, sulla base delle seguenti aliquote:

a) agente professionista,

— 0,30% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

b) agente non professionista,

— 0.20% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0.10% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio;

c) agente di città con le caratteristiche di cui al secondo comma dell'art. 14,

— 0.33% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0.17% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio.

Art. 31.

INDENNIZZO PER IL RAMO BESTIAME

Per il ramo bestiame spetta all'agente, purchè abbia i requisiti indicati all'ultimo comma dell'art. 14, un indennizzo, commisurato alle provvigioni liquidategli, sulla base delle seguenti aliquote:

a) agente professionista,

— 1.20% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0.60% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio;

b) agente non professionista,

— 0.80% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0.40% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio;

c) agente di città con le caratteristiche di cui al II comma dell'art. 14,

— 1.32% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0.66% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio;

Art. 32.

INDENNIZZO PER IL RAMO GRANDINE

Per il ramo grandine spetta all'agente, purchè abbia i requisiti indicati all'ultimo comma dell'art. 14, un indennizzo, commisurato alle provvigioni liquidategli, sulla base delle seguenti aliquote:

a) agente professionista,

— sulle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia:

fino a L. 10.000.000 di provvigioni: 1.80%

su quanto eccede le L. 10.000.000 di provvigioni: 0.90%

— sulle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio: 0.60%;

b) agente non professionista,

— sulle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia:

fino a L. 10.000.000 di provvigioni: 1.20%

su quanto eccede le L. 10.000.000 di provvigioni: 0.60%

— sulle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio: 0.40%;

c) agente di città con le caratteristiche di cui al secondo comma dell'art. 14,

— sulle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia:

fino a L. 10.000.000 di provvigioni: 1.98%

su quanto eccede le L. 10.000.000 di provvigioni: 0.99%

— sulle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio: 0.66%.

Art. 33.

INDENNIZZO PER IL RAMO TRASPORTI

I comma — Per il ramo trasporti spetta all'agente, purchè abbia i requisiti indicati all'ultimo comma dell'art. 14, un indennizzo, commisurato alle provvigioni liquidate su affari merci (esclusi quindi i corpi) nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia e calcolato in base alle seguenti aliquote:

a) agente professionista: 0,60%

b) agente non professionista: 0.40%

c) agente di città con le caratteristiche di cui al secondo comma dell'art. 14: 0.66%.

II comma — Sono escluse dal computo le provvigioni liquidate agli agenti anteriormente al 1° gennaio 1941.

Art. 34

INDENNIZZO PER I RAMI NON PREVEDUTI DAI PRECEDENTI ARTICOLI

Per i rami non preveduti dai precedenti articoli spetta all'agente, purchè abbia i requisiti indicati all'ultimo comma dell'art. 14, un indennizzo, commisurato alle provvigioni liquidategli, sulla base delle seguenti aliquote:

a) agente professionista,—

— 0.90% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0.45% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio;

b) agente non professionista,

— 0.60% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0,30% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio;

c) agente di città con le caratteristiche di cui al secondo comma dell'art. 14,

— 1% delle provvigioni liquidate nei venti anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— 0.50% delle provvigioni liquidate negli anni precedenti il ventennio.

Art. 35.

PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

I comma. — Gli indennizzi calcolati a norma degli articoli precedenti sono da pagarsi per intero a chi di ragione immediatamente dopo la concorde chiusura dei conti e il versamento del relativo saldo, qualora l'agente abbia rilasciato o rilasci cauzione libera da ogni passività e di valore reale pari ad almeno 1/3 degli indennizzi; in caso diverso, gli indennizzi, alla concorde chiusura dei conti con versamento del saldo, vengono pagati nella misura dei 2/3; la restante parte sarà pa-

gata dopo sei mesi dalla chiusura dei conti, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.

II comma. — Nel caso che dopo sei mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia non sia ancora avvenuta la concorde chiusura dei conti, si provvederà all'accertamento dell'indennizzo calcolandolo in base agli elementi non contestati e, qualunque sia l'ammontare della cauzione rispetto a quello dell'indennizzo anzidetto, saranno pagati, a titolo di acconto, i due terzi del medesimo, al netto dell'eventuale saldo a debito dell'agente risultante alla gestione. La liquidazione definitiva ed il conguaglio con quanto già pagato avverranno alla concorde chiusura dei conti, consensualmente o giudizialmente determinata, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.

III comma. — Dagli indennizzi spettanti all'agente od ai suoi eredi sarà dedotto quanto sia dovuto dall'agente alla gestione nonchè il valore della prestazione cui abbiano rispettivamente diritto o che abbiano già percepito per atti di previdenza compiuti a loro favore dalla gestione per la parte corrispondente ai versamenti fatti da quest'ultima.

IV comma. — Dagli atti di previdenza di cui sopra si intende esclusa la Cassa di previdenza citata al successivo art. 39.

Art. 36.

AGENZIE GESTITE DA PIU' AGENTI O DA SOCIETÀ COMMERCIALI ATTRIBUZIONI DEGLI INDENNIZZI

I comma. — Quando si tratti di agenzia affidata in solido a più coagenti, lo scioglimento del contratto di agenzia per qualsiasi causa nei confronti di uno dei coagenti determina il contemporaneo scioglimento del contratto anche nei confronti dell'altro o degli altri coagenti, ai quali competono, in ogni caso, gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice del mandato. E' fatta salva tuttavia la facoltà della gestione di confermare nel mandato l'altro o gli altri coagenti, ove questi lo richiedano.

II comma. — Nel caso in cui a tutti i coagenti cessanti spettino indennizzi e tutti abbiano la stessa anzianità, la stessa qualità e lo stesso titolo, gli indennizzi da liquidarsi saranno devoluti agli stessi in parti uguali, salvo diversi accordi tempestivamente comunicati alla gestione per iscritto.

III comma. — Qualora uno o più indennizzi spettino invece solo ad alcuno dei coagenti o sia diversa l'anzianità o la qualità dei coagenti medesimi o il titolo per cui essi possono reclamarli, si procederà alla attribuzione degli indennizzi distintamente nei confronti di ogni coagente che vi abbia diritto, in ragione dell'anzianità, della qualità e del titolo di ciascuno ed in quota corrispondente alla partecipazione di ciascuno ai proventi agenziali. Tale partecipazione, se non è stato diversamente dichiarato all'atto della concessione dell'agenzia, si considera, senza possibilità di prova contraria, uguale per tutti gli agenti. Nessun valore potrebbero avere dichiarazioni successive alla concessione dell'agenzia, a meno che non vi sia espresso consenso della gestione.

IV comma. — Anche nell'ipotesi di cui al comma precedente, fermi i criteri di attribuzione nello stesso previsti, il conteggio dell'indennizzo viene di norma e in quanto possibile effettuato cumulativamente per l'intera agenzia, salvo gli indennizzi su cui incide l'anzianità di nomina, quando l'anzianità dei coagenti non sia identica, e salvo quegli indennizzi o maggiorazioni di indennizzi, non spettanti a tutti gli agenti per differenza di qualità o di titolo, che vengono calcolati separatamente.

V comma. — Qualora taluno dei coagenti venga confermato o riassunto dalla gestione restano fermi i diritti di anzianità in lui maturati; solo agli uscenti sarà liquidata la parte di indennizzi che loro spetta, e la rivalsa di cui all'art. 38 sarà esercitata sui nuovi, compresi i confermati o riassunti in carica. Alla cessazione del nuovo contratto di agenzia così formatosi si procederà alla liquidazione degli indennizzi come ai commi precedenti.

VI comma. — E' tuttavia in facoltà del coagente confermato o riassunto di richiedere l'immediata corresponsione degli indennizzi come sopra calcolati. In tal caso si considera iniziato, anche nei suoi confronti, un rapporto nuovo a tutti gli effetti ivi compresa la perdita di anzianità.

VII comma. — Ove si tratti di società in accomandita per azioni, di società per azioni o di società a responsabilità limitata, saranno dovuti soltanto gli indennizzi previsti per il caso di revoca e di dimissioni, i quali saranno pagati ai legali rappresentanti della società.

Art. 37.

VARIAZIONI IN AUMENTO DEL NUMERO DEI TITOLARI DI UNA AGENZIA

Quando la gestione, senza esserne richiesta dallo agente in carica, affianchi all'agente stesso altro o altri coagenti, l'agente in carica può dare le dimissioni ma ha diritto agli indennizzi di cui agli articoli da 25 a 34 come per il caso di revoca pura e semplice; in caso contrario l'agente confermato conserva la sua anzianità.

Art. 38.

RIVALSA

I comma. — E' riconosciuto alla gestione il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per l'indennizzo dovuto all'agente cessato o ai suoi eredi, come pure per l'indennizzo dovuto all'agente nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 8 e all'ultimo comma dello art. 26.

II comma. — Detta rivalsa verrà esercitata in sei rate annuali uguali ed anticipate, maggiorate dell'interesse annuo del 3%, se l'anzianità del precedente agente è inferiore o uguale ad anni dieci, in otto rate annuali come sopra detto se l'anzianità del precedente

agente è superiore ad anni 10 ma non agli anni 20, in dieci rate annuali come sopra detto se l'anzianità del precedente agente è superiore ad anni 20.

III comma. — In caso di scioglimento del contratto di agenzia non saranno dovute dall'agente uscente — o dai suoi eredi — le rate non ancora scadute, mentre sarà in diritto della gestione di esercitare la rivalsa verso il nuovo agente anche per le rate di indennizzo non ancora ricuperate.

IV comma. — Qualora lo scioglimento del contratto di agenzia si verifichi durante i primi sei mesi del rapporto, salvo i casi di revoca per giusta causa o di dimissioni, all'agente o ai suoi eredi è restituita la metà della prima rata di rivalsa da lui corrisposta.

Art. 39.

CASSA DI PREVIDENZA

Agli agenti professionisti, in attesa dell'apposita convenzione da stipularsi in materia, è conservato il beneficio dell'iscrizione alla Cassa di previdenza istituita con l'accordo 5 luglio 1939 riguardante gli agenti principali, beneficio esteso anche agli agenti che operano per le gestioni con accordo del 24 febbraio 1949.

Art. 40.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non sia regolato dal presente accordo o dal capitolato di agenzia valgono le norme del Codice civile sul contratto di agenzia e ogni altra norma di legge.

Art. 41.

TRATTAMENTO IN ATTO

I trattamenti in atto, complessivamente considerati, non devono, per la materia regolata dal presente accordo, essere meno favorevoli per l'agente del trattamento complessivo previsto dall'accordo stesso e vanno pertanto adeguati. Non possono essere ridotti, nel complesso, i trattamenti in atto che risultino più favorevoli all'agente del trattamento complessivo previsto dal presente accordo.

Art. 42.

CONTROVERSIE

Le due associazioni, su richiesta delle parti, esperiranno un tentativo di conciliazione per le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo.

Art. 43.

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

I comma. — Il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione ed ha la durata di 5 anni.

II comma. — Le parti potranno denunciare l'accordo mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno quattro mesi e con effetto dalla data di scadenza. In difetto di tale denuncia la durata dell'accordo si intenderà prorogata per ulteriori due anni e così di seguito di biennio in biennio.

III comma. — Il presente accordo non è applicabile alle pendenze in corso alla data della sua stipulazione per cessazione o disdetta del mandato avvenute prima della stipulazione stessa.

Art. 44.

NORME TRANSITORIE

Le norme transitorie sono riportate in calce al presente accordo.

NORME TRANSITORIE

I

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 26
(indennizzo in base all'incremento del monte premi)

Per le risoluzioni del contratto di agenzia anteriori al 31 dicembre 1954, gli scaglioni previsti al V, VI e VII comma dell'art. 26, ferme le percentuali a detti scaglioni corrispondenti, sono ridotti come segue:

Risoluzioni che avvengano nel 1951:

fino a L. 1.500.000
da L. 1.500.000 a L. 4.500.000
da L. 4.500.000 a L. 9.000.000
da L. 9.000.000 a L. 15.000.000
oltre L. 15.000.000

Risoluzioni che avvengano nel 1952:

fino a L. 1.562.500
da L. 1.562.500 a L. 4.687.500
da L. 4.687.500 a L. 9.375.000
da L. 9.375.000 a L. 15.625.000
oltre L. 15.625.000

Risoluzioni che avvengano nel 1953:

fino a L. 1.625.000
da L. 1.625.000 a L. 4.875.000
da L. 4.875.000 a L. 9.750.000
da L. 9.750.000 a L. 16.250.000
oltre L. 16.250.000

Risoluzioni che avvengano nel 1954:

fino a L. 1.687.500
da L. 1.687.500 a L. 5.062.500
da L. 5.062.500 a L. 10.125.000
da L. 10.125.000 a L. 16.875.000
oltre L. 16.875.000

II

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 27
(indennizzo in base agli incassi)

Il limite di incasso globale preveduto al I comma dell'art. 27 è ridotto:

a L. 900.000 per le risoluzioni del contratto che avvengano nel 1951

a L. 975.000 per le risoluzioni del contratto che avvengano nel 1952

a L. 1.050.000 per le risoluzioni del contratto che avvengano nel 1953

a L. 1.125.000 per le risoluzioni del contratto che avvengano nel 1954.

Per le risoluzioni del contratto di agenzia anteriori al 31 dicembre 1954 gli scaglioni previsti al IV e V comma dell'art. 27, ferme le percentuali a detti scaglioni corrispondenti, sono ridotti come segue:

Risoluzioni che avvengano nel 1951:

fino a L. 6.000.000
da oltre L. 6.000.000 a L. 30.000.000
oltre L. 30.000.000

Risoluzioni che avvengano nel 1952:

fino a L. 6.500.000
da oltre L. 6.500.000 a L. 32.500.000
oltre L. 32.500.000

Risoluzioni che avvengano nel 1953:

fino a L. 7.000.000
da oltre L. 7.000.000 a L. 35.000.000
oltre L. 35.000.000

Risoluzioni che avvengano nel 1954:

fino a L. 7.500.000
da oltre L. 7.500.000 a L. 37.500.000
oltre L. 37.500.000

III

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 28
(indennizzo in base alle provvigioni)

Per il computo dell'indennizzo regolato dall'art. 28 all'agente di città con le caratteristiche di cui al II comma dell'articolo 14, che fosse in carica al 31 dicembre 1949 e che a tale data avesse compiuto almeno 7 anni di mandato, viene conservata la percentuale acquisita a tale data a' sensi dell'art. 9 dell'accordo 24 febbraio 1949; al compimento di ogni successivo anno di mandato, l'agente fruisce di una maggiorazione di 3,96 punti sulla percentuale suddetta.

L'indennizzo non potrà però oltrepassare il massimo complessivo del 39,60% delle provvigioni dell'ultimo anno solare intero di mandato; se peraltro le provvigioni corrisposte all'agente nell'ultimo anno solare intero di mandato risultino d'importo inferiore a quello della media provvigionale degli ultimi tre anni solari interi, il detto limite viene ragguagliato al 39,60% della media provvigionale del triennio medesimo.

Il limite massimo complessivo indicato al comma precedente è elevato al 41,40% se l'agente abbia compiuto quindici anni di mandato al momento dello scioglimento del contratto di agenzia.

IV

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 39
(Cassa di Previdenza)

In attesa dell'apposita convenzione preveduta all'articolo 39, restano confermate per gli agenti professionisti le norme dell'art. 10 dell'accordo 24 febbraio 1949 e del regolamento 18 giugno 1941 richiamate in detto articolo, ma sono modificate come segue le misure del contributo annuo della gestione:

0.90% sulle prime L. 1.750.000 di provvigioni annue

0.80% sulle successive L. 1.750.000 di provvigioni annue

0.65% sulle successive L. 3.500.000 di provvigioni annue

0.60% sulle successive L. 3.500.000 di provvigioni annue

0.50% su quanto supera le L. 10.500.000 di provvigioni annue

col limite di L. 175.000 per ogni agente o coagente e col massimo complessivo di L. 350.000 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa.

Nei confronti degli agenti di città che abbiano le caratteristiche di cui al II comma dell'art. 14, le percentuali del contributo annuo della gestione, sono le seguenti:

1.—% sulle prime L. 1.750.000 di provvigioni annue

0.88% sulle successive L. 1.750.000 di provvigioni annue

0.72% sulle successive L. 3.500.000 di provvigioni annue

0.66% sulle successive L. 3.500.000 di provvigioni annue

0.55% su quanto supera le L. 10.500.000 di provvigioni annue

col limite di L. 175.000 per ogni agente o coagente e col massimo di L. 350.000 per ogni agenzia.

Per i contributi afferenti agli anni 1951-1954 gli scaglioni ed i limiti di cui ai precedenti commi sono ridotti come segue:

Contributi per l'anno 1951:

0.90% (oppure 1.—%) sulle prime L. 1.500.000 di provvigioni annue

0.80% (oppure 0.88%) sulle successive L. 1.500.000 di provvigioni annue

0.65% (oppure 0.72%) sulle successive L. 3.000.000 di provvigioni annue

0.60% (oppure 0.66%) sulle successive L. 3.000.000 di provvigioni annue

0.50% (oppure 0.55%) su quanto supera le lire 9.000.000 di provvigioni annue

coi limiti di L. 150.000 e rispettivamente L. 300.000.

Contributi per l'anno 1952:

0.90% (oppure 1.—%) sulle prime L. 1.550.000 di provvigioni annue

0.80% (oppure 0.88%) sulle successive L. 1.550.000 di provvigioni annue

0.65% (oppure 0.72%) sulle successive L. 3.100.000 di provvigioni annue

0.60% (oppure 0.66%) sulle successive L. 3.100.000 di provvigioni annue

0.50% (oppure 0.55%) su quanto supera le lire 9.300.000 di provvigioni annue

coi limiti di L. 155.000 e rispettivamente L. 310.000.

Contributi per l'anno 1953:

0.90% (oppure 1.—%) sulle prime L. 1.625.000 di provvigioni annue

0.80% (oppure 0.88%) sulle successive L. 1.625.000 di provvigioni annue

0.65% (oppure 0.72%) sulle successive L. 3.250.000 di provvigioni annue

0.60% (oppure 0.66%) sulle successive L. 3.250.000 di provvigioni annue

0.50% (oppure 0.55%) su quanto supera le lire 9.750.000 di provvigioni annue

coi limiti di L. 162.500 e rispettivamente L. 325.000.

Contributi per l'anno 1954:

0.90% (oppure 1.—%) sulle prime L. 1.675.000 di provvigioni annue

0.80% (oppure 0.88%) sulle successive L. 1.675.000 di provvigioni annue

0.65% (oppure 0.72%) sulle successive L. 3.350.000 di provvigioni annue

0.60% (oppure 0.66%) sulle successive L. 3.350.000 di provvigioni annue

0.50% (oppure 0.55%) su quanto supera le lire 10.050.000 di provvigioni annue

coi limiti di L. 167.500 e rispettivamente L. 335.000.

Le provvigioni del ramo trasporti sono computate al netto dei diffalchi (senserie e sconti) previsti dalla consuetudine o dal capitolato di agenzia.

Si chiarisce che gli agenti, comunque denominati, che dalla gestione abbiano il mandato agenziale per il solo ramo trasporti e che per detto ramo abbiano mandato anche da altre imprese o da altre gestioni, ancorchè vengano ammessi ai benefici dell'indennizzo previsto dall'art. 33, non potranno beneficiare della Cassa di Previdenza. Fino a cessazione del mandato, l'iscrizione alla Cassa di Previdenza viene tuttavia conservata, a titolo personale, a quegli agenti che, in deroga al confermato principio, vi siano stati iscritti dalla mandante.

Gli agenti non professionisti che alla data di stipulazione del presente accordo fossero iscritti alla Cassa di Previdenza conservano a titolo personale, e fino alla cessazione del mandato, i benefici dell'iscrizione alla Cassa stessa; restano nei loro confronti invariate le misure del contributo della gestione risultanti dall'articolo 10 dell'accordo 24 febbraio 1949, e che si ripetono di seguito:

0.90% sulle prime L. 500.000 di provvigioni annue

0.80% sulle successive L. 500.000 di provvigioni annue

0.65% sulle successive L. 1.000.000 di provvigioni annue

0.60% sulle successive L. 1.000.000 di provvigioni annue

0.50% su quanto supera le L. 3.000.000 di provvigioni annue,

col limite di L. 50.000 per ogni agente o coagente e col massimo complessivo di L. 100.000 per ogni agenzia qualunque sia il numero degli agenti titolari dèlle stesse.

V

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 43

(decorrenza e durata dell'accordo)

In deroga alla norma contenuta nell'art. 43, le disposizioni degli articoli 26 e 27 avranno efficacia dal 1° gennaio 1951 e quella dell'art. 28 dal 1° gennaio 1950 agli effetti della definizione delle spettanze degli agenti il cui rapporto sia venuto a cessare nel corso degli anni 1950 e 1951 e che siano rimaste in sospeso in vista delle trattative in corso.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONVENZIONE NAZIONALE DEL 24 GIUGNO 1953 PER LE CASSE DI PREVIDENZA AGENTI

L'anno 1953, il giorno 24 giugno in Milano

fra

l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, rappresentata dal Presidente *avv. Ranieri Babboni*

e

l'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione, rappresentata dal Presidente *comm. Luigi Faccioli* e dai sigg. *dott. Enzo Bardoneschi, ing. Giuseppe Cesa Bianchi, Francesco Mosetti, dott. Luigi Villa,*

visti:

l'art. 39 e la V norma transitoria dell'Accordo nazionale agenti 10 ottobre 1951,

l'art. 39 e la IV norma transitoria dell'Accordo nazionale agenti operanti per le gestioni in economia 10 ottobre 1951,

si è stipulata la seguente

CONVENZIONE

Art. 1.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE - DEFINIZIONE

I comma — La presente convenzione regola le casse di previdenza per gli agenti di assicurazione — di seguito designate casse — costituite o da costituirsi presso le singole imprese di assicurazione.

II comma — Nelle norme che seguono le imprese di assicurazione sono più brevemente designate « imprese », e « gestioni » le agenzie gestite in economia dall'impresa.

III comma — Con le parole « agenti che operano per le imprese » sono designati gli agenti i cui rapporti sono regolati dallo « accordo nazionale agenti » stipulato il 10 ottobre 1951, mentre gli agenti regolati dallo « accordo nazionale agenti operanti per gestioni in economia », allegato al precedente e stipulato nella stessa data, sono designati « agenti che operano per le gestioni »: con la parola « agenti » sono designati indistintamente gli agenti delle due categorie.

Art. 2.

COSTITUZIONE DELLE CASSE - LORO SEDE

I comma — Presso ciascuna impresa è costituita una cassa di previdenza per i rispettivi agenti.

II comma — La cassa ha sede presso la direzione della impresa.

III comma — Le imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario hanno facoltà di stabilire che sia costituita una cassa comune per i rispettivi agenti, o che siano riunite in una cassa comune più casse esistenti: la cassa comune ha la sua sede presso la direzione di una delle imprese del gruppo, che è dalle stesse designata.

Art. 3.

SCOPO DELLA CASSA

I comma — La cassa ha lo scopo di corrispondere o consegnare all'agente o ai suoi eredi, secondo le norme stabilite dalla presente convenzione:

un capitale in contanti o in altri beni previsti dalla presente convenzione,

una polizza di assicurazione,

un contratto di capitalizzazione,

a seconda della forma o delle forme che l'agente abbia prescelto.

II comma — Restano ferme le disposizioni degli accordi nazionali 10 ottobre 1951 in materia di indennizzi spettanti agli agenti per lo scioglimento del contratto di agenzia.

Art. 4.

COMITATO AMMINISTRATORE - PRESIDENTE - SINDACI

I comma — Un comitato composto di sei membri, nominati per metà dalla impresa e per metà dai rispettivi agenti, amministra la cassa ed ogni attività relativa e fissa, nei limiti della presente convenzione, le modalità per il funzionamento della stessa. Nel caso di cassa comune a più imprese dello stesso gruppo il comitato amministratore è formato con i predetti sei membri, nominati dall'impresa capogruppo e dai rispettivi agenti, nonchè da due membri per ciascun'altra impresa del gruppo, nominati rispettivamente dalla impresa stessa e dai rispettivi agenti. Della gestione e della amministrazione è responsabile esclusivamente la cassa.

II comma — Per la validita delle deliberazioni del comitato amministratore è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

III comma — La rappresentanza della cassa spetta al presidente, che è nominato a maggioranza assoluta dal comitato amministratore nel suo seno. Nel caso che non sia raggiunta la maggioranza assoluta la nomina è rimessa al presidente della camera di commercio com-

petente per territorio. Il comitato può nominare anche un vice-presidente, che assume le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento di questo.

IV comma — La sorveglianza sulle operazioni compiute dalla cassa spetta ai sindaci, in numero di tre, di cui uno nominato dall'impresa, o dal gruppo di imprese, e due nominati dai rispettivi agenti.

V comma — Il presidente, i membri del comitato amministratore ed i sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili: prestano la loro opera gratuitamente.

VI comma — I membri del comitato amministratore ed i sindaci la cui nomina spetta agli agenti debbono essere eletti dagli stessi con votazione a scheda segreta indetta per referendum e debbono appartenere al corpo agenziale della impresa o del gruppo di imprese, salvo quanto previsto all'art. 10, secondo comma. Le schede di votazione debbono essere conformi all'unito fac-simile; debbono essere inviate agli agenti per lettera raccomandata a cura degli amministratori uscenti nominati dagli agenti; debbono essere dagli agenti restituite in busta chiusa al notaio appositamente indicato. Laddove non esista un comitato amministratore, allo invio delle schede e alla designazione del notaio provvede l'impresa. Risultano eletti i nominativi che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Per la validità del referendum occorre che siano pervenute al notaio nel termine appositamente stabilito almeno la metà delle schede.

Art. 5.

ISCRIZIONE ALLA CASSA

I comma — Sono iscritti alla cassa tutti gli agenti cui siano applicabili gli accordi nazionali 10 ottobre 1951, eccettuati:

a) gli agenti, comunque denominati, che dalla impresa o dalla gestione abbiano il mandato agenziale per il solo ramo trasporti, e che per detto ramo abbiano mandato anche da altre imprese o da altre gestioni; detti agenti conservano tuttavia l'iscrizione, a titolo personale e fino alla cessazione del mandato, qualora alla cassa fossero iscritti alla data del 10 ottobre 1951;

b) gli agenti non professionisti, che operano per le gestioni. Tuttavia conservano l'iscrizione alla cassa, a titolo personale e fino alla cessazione del mandato, quelli, fra detti agenti, che alla cassa fossero iscritti alla data del 10 ottobre 1951; nei loro confronti restano immutate le misure del contributo indicato al sesto comma della IV norma transitoria dell'accordo nazionale agenti operanti per le gestioni in economia, stipulato il 10 ottobre 1951.

II comma — Nel caso di coagenzia è iscritto alla cassa ciascun coagente; nel caso che l'agenzia sia affidata ad una società commerciale regolarmente costituita, sono iscritte alla cassa la persona o le persone fisiche cui dall'impresa, o dalla gestione, è stato conferito il mandato a tutti gli effetti, come previsto dall'art. 3, secondo comma, dell'accordo nazionale agenti 10 ottobre 1951, e, rispettivamente, dall'art. 4, secondo comma, dell'accordo agenti operanti per le gestioni, della stessa data.

III comma — La impresa, o la gestione, comunica alla cassa, agli effetti dell'iscrizione, le generalità dell'agente, la sede dell'agenzia, la data di inizio del rapporto di agenzia; l'agente che abbia in precedenza operato per altre imprese deve da parte sua comunicare per quali periodi fu iscritto alle relative casse e quale fosse la destinazione delle attività del conto da lui prescelta.

IV comma — All'atto dell'iscrizione la cassa apre a nome di ciascun agente un conto individuale.

Art. 6.

CONTRIBUTI DELL'IMPRESA O DELLA GESTIONE NORME GENERALI

I comma — L'impresa, o la gestione, è tenuta a versare alla cassa, per gli agenti iscritti alla stessa, un contributo che è commisurato in percentuale alle provvigioni, nette di storni o rimborsi in conseguenza di annullamenti o riduzioni di contratti, corrisposte alle singole agenzie in ogni esercizio complessivamente per tutti i rami.

II comma — Gli assegni e i rimborsi spese corrisposti all'agente sono esclusi dal computo agli effetti del contributo, salvo che vengano corrisposti subordinatamente al raggiungimento di una determinata produzione. Le provvigioni del ramo trasporti sono computate al netto dei diffalchi, senserie e sconti, previsti dalla consuetudine o dal capitolato di agenzia.

III comma — Nel caso preveduto al secondo comma dell'art. 5, di più agenti iscritti alla cassa, titolari di una sola agenzia, il contributo a carico dell'impresa o della gestione, calcolato sulle provvigioni complessive corrisposte alla agenzia, viene segnato sui conti individuali dei singoli titolari dell'agenzia in proporzione alla partecipazione di ciascuno ai proventi agenziali. Tale partecipazione si presume uguale per tutti i titolari, salvo che dagli stessi non sia stato dichiarato diversamente all'atto di concessione della agenzia, o anche successivamente purchè in questo caso vi sia stato l'esplicito consenso dell'impresa o della gestione. Le quote di contributo da iscrivere nei conti individuali dei singoli titolari, limitate in ogni caso all'importo massimo individuale indicato all'art. 7, sono da ridursi di quanto occorra per contenere il contributo della impresa o della gestione nel limite massimo complessivo per agenzia indicato allo stesso art. 7.

IV comma — Le imprese e le gestioni, che fanno parte dello stesso gruppo finanziario e che abbiano costituito una cassa comune a' sensi del terzo comma dell'art. 2, liquidano il contributo sulla somma annua di provvigioni complessivamente corrisposte all'agente e non su quelle corrisposte da ogni singola impresa o gestione.

Art. 7.

CONTRIBUTI DELL'IMPRESA O DELLA GESTIONE - ALIQUOTE

I comma — Il contributo annuo dell'impresa alla cassa è calcolato in base alle seguenti aliquote, applicabili per i soli agenti che operano per le imprese:

1,50% sulle prime L. 1.750.000 di provv. annue
1,30% sulle successive L. 1.750.000 di provv. annue

1,10% sulle successive L. 3.500.000 di provv. annue
1,00% sulle successive L. 3.500.000 di provv. annue
0,80% su quanto supera le L. 10.500.000 di provv. annue col limite di L. 175.000 per ogni agente o coagente e col massimo complessivo di L. 350.000 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa.

II comma — Il contributo annuo della gestione è computato in base alle seguenti aliquote:

a) nei confronti degli agenti di città che abbiano le caratteristiche di cui al secondo comma dell'art. 14 dell'accordo nazionale agenti operanti per le gestioni in economia 10 ottobre 1951:

1,00% sulle prime L. 1.750.000 di provv. annue
0,88% sulle successive L. [illegible].000 di provv. annue
0,72% sulle successive L. [illegible] 000 di provv. annue
0,66% sulle successive L. 3.[illegible].000 di provv. annue
0,55% su quanto supera le L. 10.500.000 di provv. annue col limite di L. 175.000 per ogni agente o coagente e col massimo complessivo di L. 350.000 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa.

b) nei confronti degli altri agenti professionisti operanti per le gestioni in economia:

0,90% sulle prime L. 1.750.000 di provv. annue
0,80% sulle successive L. 1.750.000 di provv. annue
0,65% sulle successive L. 3.500.000 di provv. annue
0,60% sulle successive L. 3.500.000 di provv. annue
0,50% su quanto supera le L. 10.500.000 di provv. annue col limite di L. 175.000 per ogni agente o coagente e col massimo complessivo di L. 350.000 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa.

III comma — Per i contributi afferenti agli anni dal 1951 al 1954 gli scaglioni ed i limiti di cui ai precedenti commi sono ridotti alle misure indicate alla V norma transitoria dell'accordo nazionale agenti 10 ottobre 1951, e rispettivamente alla IV norma transitoria dell'accordo nazionale agenti operanti per le gestioni in economia, della stessa data.

IV comma — Qualora, tanto all'inizio quanto al termine del rapporto di agenzia, l'esercizio dell'agenzia da parte dell'agente sia limitato ad una frazione dell'anno solare, gli scaglioni di provvigioni preveduti per il calcolo del contributo della impresa o della gestione, nonchè i limiti di contributo, sono da ridursi in proporzione alla durata effettiva dell'esercizio rispetto all'intero anno solare.

Art. 8.

CONTRIBUTO DELL'AGENTE

L'agente che opera per l'impresa è tenuto a versare alla cassa un contributo nella misura dell'1% delle provvigioni da lui percepite e computabili a' sensi dell'art. 6, con facoltà di limitare il suo contributo annuo ad un importo pari a quello del contributo corrisposto nei suoi confronti dall'impresa; l'aliquota del contributo cui è tenuto l'agente che opera per la gestione è dello 0,60% con facoltà di limite come sopra detto.

Art. 9.

ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA E ISCRIZIONE NEI CONTI INDIVIDUALI

I comma — Entro il 1° luglio di ogni anno, con valuta retrodatata al 31 marzo dell'anno medesimo al tasso del 4,50%, l'impresa, o la gestione, accredita alla cassa l'importo dei contributi a proprio carico, relativi all'anno precedente.

II comma — L'agente si addebita mensilmente, nei confronti dell'impresa o della gestione mandante, del contributo a proprio carico. I contributi dell'agente sono dalla impresa, o dalla gestione, accreditati alla cassa entro il 1° luglio dell'anno successivo, con valuta retrodatata al 1° luglio dell'anno cui i contributi si riferiscono, al tasso del 4,50%. Il Comitato amministratore ha facoltà di stabilire un diverso sistema per la esazione del contributo a carico dell'agente, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 10 per l'agente inadempiente.

III comma — L'agente è tenuto a corrispondere alla impresa, o alla gestione, un interesse del 6% sulle rate di contributo di cui si sia addebitato in ritardo, fermo restando quanto disposto all'art. 10.

IV comma — Le rispettive quote di contributo sono dalla cassa iscritte nei conti individuali dei singoli agenti; la situazione di detti conti è annualmente comunicata all'agente a sensi del terzo comma dell'articolo 13.

Art. 10.

PARZIALE O RITARDATO ADDEBITAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELL'AGENTE - SANZIONI

I comma — L'agente che si addebita parzialmente o in ritardo è invitato dal comitato con lettera raccomandata R.R., su segnalazione della impresa o della gestione, a regolarizzare la sua posizione; se nel termine di due mesi non ottempera all'invito perde il diritto al contributo della impresa, o della gestione, afferente ai mesi cui si riferiscono le irregolarità, e viene nuovamente invitato a regolarizzare la sua posizione; dopo il terzo invito infruttuoso viene radiato dalla cassa: dalla cassa viene radiato anche l'agente che per più di tre volte sia incorso in irregolarità che abbiano dato luogo a richiami del comitato.

II comma — L'agente radiato perde il diritto a ogni ulteriore contributo tanto per la quota a carico suo che per la quota a carico dell'impresa o della gestione. Perde altresì il diritto al voto per la elezione dei membri del Comitato amministratore e dei sindaci, nè può ricoprire tali cariche.

III comma — La polizza di assicurazione, il contratto di capitalizzazione ed ogni altra attività in contanti o in titoli iscritta a nome dell'agente radiato restano depositati presso la cassa, per essere da questa consegnati nei modi e nei termini indicati agli articoli 15, 16, 17 e 18 per i casi in detti articoli rispettivamente preveduti.

Art. 11.

DESTINAZIONE DEI FONDI ISCRITTI NEI CONTI INDIVIDUALI

Le attività dei conti individuali sono, a scelta dello agente, destinate:

ad una assicurazione sulla vita,

ad un contratto di capitalizzazione,

all'incremento del conto individuale secondo quanto previsto agli articoli 13 e 14.

Art. 12.

ASSICURAZIONI VITA - CAPITALIZZAZIONE

I comma — I contratti di assicurazione sulla vita e i contratti di capitalizzazione sono da stipularsi con l'impresa presso cui ha sede la cassa o, se questa non esercita il ramo vita o rispettivamente il ramo capitalizzazione, con altra impresa ad essa finanziariamente collegata; se infine nessuna impresa del gruppo sia autorizzata all'esercizio del ramo vita o rispettivamente del ramo capitalizzazione, i contratti sono da stipularsi con quella impresa che venga designata dal comitato amministratore della cassa. Nei termini e limiti risultanti dalle condizioni particolari citate al seguente comma, che formano parte integrante della polizza vita o del contratto di capitalizzazione, contraente e assicurato è l'agente, beneficiaria la cassa e rispettivamente gli eredi legittimi o testamentari dell'agente.

II comma — Le polizze di assicurazione ed i contratti di capitalizzazione restano depositati presso la cassa, che ne cura la custodia e l'amministrazione; debbono contenere le condizioni particolari riportate in allegato alla presente convenzione, concernenti l'attribuzione e le variazioni del beneficio, i casi e le forme di riscatto, il divieto di cessione e di prestiti.

III comma — Se la polizza di assicurazione e il contratto di capitalizzazione vengono a scadenza mentre lo agente è tuttora iscritto alla cassa, l'ammontare corrispondente al capitale liquidato viene dalla cassa iscritto nel conto individuale dell'agente medesimo.

Art. 13.

INCREMENTO DEI CONTI INDIVIDUALI

I comma — Le attività destinate all'incremento dei conti individuali sono di norma investite collettivamente dal comitato amministratore in uno dei seguenti modi:

acquisto di buoni ordinari del Tesoro o buoni postali fruttiferi,

in conti correnti fruttiferi che possono essere aperti anche presso l'impresa, previo accordo con la stessa sul tasso e sulle condizioni.

II comma — Alla chiusura di ciascun esercizio, il reddito complessivo degli investimenti collettivi è iscritto e capitalizzato nei vari conti individuali in ragione proporzionale alla misura in cui hanno concorso a detti investimenti.

III comma — La cassa entro il terzo trimestre di ogni anno comunica ai singoli agenti interessati la situazione dei rispettivi conti individuali.

IV comma — Nei casi di liquidazione del conto individuale, è in facoltà del comitato di corrispondere mediante versamenti in contanti o mediante consegna dei titoli acquistati dal comitato gli importi corrispondenti a quella parte del conto che fosse stata investita collettivamente.

Art. 14.

INVESTIMENTI IN TITOLI QUOTATI IN BORSA DI FONDI ISCRITTI NEL CONTO INDIVIDUALE

I comma — L'agente può richiedere alla cassa, in deroga alla norma fissata nel I comma dell'articolo precedente, che i fondi iscritti nel suo conto individuale, fino a concorrenza del 70% del loro ammontare complessivo, siano impiegati nell'acquisto di quei titoli quotati in borsa che egli prescelga. Nella determinazione dell'ammontare complessivo del conto, agli effetti di stabilire la disponibilità per gli ulteriori investimenti, i titoli quotati in borsa vengono valutati al prezzo di acquisto. L'acquisto di azioni della impresa mandante è subordinato al consenso della medesima. L'agente può dare due sole volte per anno ordini per operazioni di acquisto e ordini per operazioni di vendita dei titoli.

II comma — I titoli acquistati a' sensi del precedente comma possono dalla cassa essere affidati ad un istituto di credito in deposito a custodia e amministrazione, ad esclusivo nome della cassa medesima, suddiviso in tante rubriche per quanti sono gli agenti che si sono avvalsi della facoltà preveduta dal precedente comma. I titoli nominativi sono intestati all'agente e muniti di girata in garanzia a favore della cassa.

III comma — Gli interessi dei titoli ed ogni altro beneficio, come le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti di capitale, il ricavo di eventuali diritti di opzione, incrementano il conto individuale dell'agente interessato. L'esercizio del diritto di opzione, i versamenti per aumento di capitale, e tutte le operazioni per cui occorra un versamento da parte dell'azionista, possono essere effettuati nei limiti delle attività del conto individuale che siano disponibili, fermo il limite di investimento del 70% di cui al precedente primo comma. Qualora le disponibilità del conto non siano sufficienti, l'interessato può per l'eccedenza esercitare il diritto di opzione o provvedere agli aumenti di capitale con proprie disponibilità, versando al conto individuale il controvalore del diritto di opzione, senza consegnare nè vincolare alla cassa le azioni così sottoscritte.

IV comma — Le spese dirette sostenute per le operazioni di ogni genere sui titoli, come pure le spese amministrative conseguenti agli investimenti decisi dall'agente in virtù del presente articolo, sono addebitate al suo conto individuale.

Art. 15.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA CON PASSAGGIO AD ALTRA IMPRESA

I comma — Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia, con passaggio dell'agente ad altra impresa o ad altra gestione, e salvo quanto previsto al seguente art. 18, la polizza di assicurazione, il contratto di capitalizzazione, le attività del conto individuale, o il

dossier dei titoli, sono trasferiti alla nuova cassa competente dopo eseguite le operazioni contabili di chiusura e previe le pratiche del caso, quali la variazione del beneficio della polizza di assicurazione o del contratto di capitalizzazione.

II comma — L'agente ha tuttavia facoltà di chiedere che la polizza di assicurazione o il contratto di capitalizzazione siano riscattati dalla cassa di provenienza e che il corrispondente importo sia trasferito alla nuova cassa per essere iscritto sul suo conto individuale.

Art. 16.

ABBANDONO DELL'ATTIVITÀ AGENZIALE

I comma — Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia con abbandono dell'attività agenziale, salvo quanto previsto all'art. 18, decorsi sei mesi dallo scioglimento del contratto, su dichiarazione dell'agente di aver abbandonato l'attività agenziale, vengono a lui consegnati: la polizza di assicurazione o il contratto di capitalizzazione, previa cancellazione delle condizioni particolari citate al secondo comma dell'art. 12, o il dossier personale dei titoli, liberati dalla girata in garanzia, nonchè l'importo della liquidazione del conto individuale.

II comma — Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per vecchiaia o per invalidità totale, come previsto all'art. 17 degli accordi nazionali 10 ottobre 1951, sarà corrisposto all'agente, nel termine di 10 giorni dalla presentazione della documentazione del caso e in quanto le forme di investimento prescelte dall'agente lo consentano, un acconto sulle sue spettanze fino a concorrenza del 50 % delle spettanze medesime.

Art. 17.

MORTE DELL'AGENTE

Nel caso di morte dell'agente la consegna o la liquidazione ed il versamento di quanto all'agente sarebbe spettato ai sensi del precedente art. 16 viene effettuato nei confronti degli eredi legittimi o testamentari, secondo le modalità indicate nel citato art. 16, ivi compresa anche la corresponsione, nel termine di 10 giorni dalla presentazione della documentazione del caso e in quanto possibile, dell'acconto di cui al secondo comma dell'articolo medesimo.

Art. 18.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA PER GIUSTA CAUSA O PER CONDANNA DELL'AGENTE

Nel caso di revoca del mandato per giusta causa e nei casi di scioglimento del contratto per una delle ipotesi elencate all'art. 19 degli accordi nazionali 10 ottobre 1951, le disponibilità e le attività del conto individuale comunque investite non possono essere liquidate o consegnate prima che siano stati regolati i rapporti di debito e credito con l'impresa. Se le attività del conto fossero investite in una polizza vita o in un contratto di capitalizzazione, la cassa provvede al riscatto e l'importo corrispondente si aggiunge alle disponibilità del conto individuale.

Art. 19.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il servizio amministrativo per la gestione della cassa viene di norma espletato da personale dipendente della impresa che la stessa mette gratuitamente a disposizione della cassa, esclusa ogni responsabilità della impresa per l'operato di detto personale: ogni altro onere, e in particolare ogni onere di ordine fiscale, fa sempre carico agli iscritti, singolarmente o collettivamente se trattasi di spesa comune, nel qual caso viene ripartito fra i vari iscritti in proporzione all'interesse di ciascuno.

Art. 20.

PARTICOLARI TRATTAMENTI DI PREVIDENZA

Nei confronti dell'agente che alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione usufruisca di un diverso particolare trattamento previdenziale, l'impresa o la gestione può compensare le somme che sia tenuta a versare in forza della presente convenzione con quelle da essa dovute in dipendenza del particolare trattamento in atto.

Art. 21.

DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIOGLIMENTO DELLA CASSA

I comma — La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e scade al 10 ottobre 1956; essa annulla il regolamento stipulato a Roma il 18 giugno 1941.

II comma — Le parti contraenti potranno denunciare la convenzione mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno quattro mesi e con effetto dalla data di scadenza. In difetto di tale denuncia la durata della convenzione si intenderà prorogata per ulteriori due anni, e così di seguito di biennio in biennio.

III comma — Nel caso di scioglimento della cassa ogni iscritto ha diritto a percepire quanto gli spetterebbe, a' sensi dell'art. 16, per l'ipotesi di abbandono dell'attività agenziale.

SCHEDA DI VOTAZIONE – *fac-simile*

(facciata interna)

Primo lembo da piegare

CASSA DI PREVIDENZA PER GLI AGENTI DELLA

SOCIETÀ ....

Scheda di votazione per la nomina di

TRE MEMBRI DEL COMITATO AMMINISTRATORE
E DI DUE SINDACI

AVVERTENZE

Per la *validità* del voto occorre:

1) che la scheda *non sia firmata*.
2) che siano chiaramente scritti *nome e cognome* dei candidati prescelti.
3) che il cartellino incollato sul dorso della presente scheda porti la firma *leggibile* dell'agente votante.
4) che la scheda, debitamente chiusa dal votante, completa di cartellino firmato e rinchiusa nell'apposita busta, pervenga al notaio .... entro e non oltre il giorno ....

REFERENDUM PER LA ELEZIONE
DEL COMITATO AMMINISTRATORE E DI DUE SINDACI

Propongo per membri del Comitato Amministratore per il triennio ....
i Signori:
1) ....
2) ....
3) ....

Propongo per Sindaci per il triennio .... i Signori:
1) ....
2) ....

Secondo lembo da piegare

SCHEDA DI VOTAZIONE – *fac-simile*

(facciata esterna)

Lembo da chiudersi e ingommarsi dal votante

Cartellino da firmare e incollare sul dorso della scheda: fac-simile

Firma leggibile dell'Agente

....

A V V E R T E N Z E

Per la *validità* del voto occorre:

1) che la scheda *non sia firmata*.
2) che il cartellino incollato sul dorso della presente scheda porti la firma *leggibile* dell'agente votante.
3) che la scheda, debitamente chiusa dal votante, completa di cartellino firmato e rinchiusa nell'apposita busta, pervenga al notaio .... entro e non oltre il giorno: ....

NB. — Nel caso di **cassa comune a più imprese** i promotori del referendum debbono avere cura che nelle schede da inviare ai vari agenti del gruppo sia alla intestazione segnata la impresa per cui opera il singolo agente.

Per la nomina dei membri del Comitato Amministratore:

— l'agente che *opera per la impresa capogruppo* propone tre nominativi prescegliendoli fra gli agenti della capogruppo;

— l'agente che *non* opera per la capogruppo propone ***un solo*** nominativo prescegliendolo fra i colleghi che operano per la sua stessa impresa; qualora designi più di un nominativo è valida solo la *prima* designazione.

I nominativi dei due Sindaci sono invece votati da tutti gli agenti che hanno diritto alla iscrizione alla cassa comune e possono essere indifferentemente prescelti senza discriminazioni fra agenti che operano e agenti che non operano per la capogruppo.

ALLEGATO 1

TESTO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DA INSERIRSI NELLE POLIZZE VITA EMESSE IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

(*testo conforme, salvo gli adattamenti del caso, deve essere inscritto anche nei contratti di capitalizzazione*)

La presente polizza sulla vita del Sig. . . . . . *assicurato e contraente*, è emessa in applicazione dello art. 12 della convenzione nazionale per le casse di previdenza agenti, stipulata il 24 giugno 1953 fra l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici e l'Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione, che forma parte integrante della polizza stessa.

La presente polizza è emessa alle segueti

CONDIZIONI PARTICOLARI

che ne formano parte integrante:

I *Beneficio*

Il capitale assicurato è attribuito irrevocabilmente:

a) in caso di vita dell'assicurato: alla cassa di previdenza agenti costituita presso la società . . . . . ;

b) in caso di morte dell'assicurato: ai suoi eredi legittimi o testamentari.

Nell'ipotesi, prevista all'art. 15 della convenzione nazionale citata in premessa, di scioglimento del contratto di agenzia con passaggio dell'agente ad altra impresa, il beneficio per il caso di vita andrà trasferito alla cassa della nuova impresa, a richiesta delle due casse interessate.

Non è consentita alcuna altra variazione di beneficio.

II - *Cessione*

In deroga all'art. . . . delle condizioni generali di polizza, non è consentita la cessione della presente polizza.

III - *Diritto di riscatto*

Il contraente cede alla cassa beneficiaria il diritto di riscatto, che viene dalla stessa esercitato, a norma della convenzione nazionale:

a) nei casi, previsti dall'art. 18 della convenzione medesima, di scioglimento del contratto per giusta causa o per una delle ipotesi elencate all'art. 19 degli accordi nazionali 10 ottobre 1951;

b) nel caso di scioglimento del contratto di agenzia con passaggio ad altra impresa, qualora l'agente ne faccia richiesta alla cassa a' sensi del secondo comma dell'art. 15 della convenzione nazionale.

IV - *Riduzioni o rescissioni*

In deroga all'art. . . delle condizioni generali di polizza, nessuna operazione per riduzione o rescissione può essere effettuata senza il consenso del contraente e della cassa beneficiaria.

V - *Prestiti*

In deroga all'art. . . . delle condizioni generali di polizza, nessun prestito può essere accordato sul valore della polizza.

VI - *Annullamento delle condizioni particolari*

Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia con abbandono della attività agenziale da parte dello agente assicurato, le condizioni particolari di cui sopra vengono annullate a' sensi dell'art. 16 della convenzione nazionale a richiesta dell'agente, su dichiarazione della cassa di rinuncia al beneficio e al diritto di riscatto.

. . . ., lì . . . .

La Cassa beneficiaria

La Società Assicuratrice

L'Agente contraente

ALLEGATO 2

NOTA VERBALE ALL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE PER LE CASSE DI PREVIDENZA AGENTI

stipulata il 24 giugno 1953

Nel caso di più agenti iscritti alla cassa, titolari di una stessa agenzia, il contributo a carico dell'impresa o della gestione viene, ai sensi del terzo comma dello art. 6, calcolato sulle provvigioni complessive corrisposte all'agenzia, e quindi segnato sui conti individuali dei singoli titolari dell'agenzia in proporzione alla partecipazione di ciascuno ai proventi agenziali.

Al riguardo, a richiesta dell'A.N.A., si precisa che resteranno invariati i sistemi di computo del contributo che siano in atto presso le casse di previdenza, e risultino più favorevoli al coagente, limitatamente peraltro a quei coagenti nei cui confronti siano, all'atto della stipulazione della presente convenzione, applicati detti sistemi e fino allo scioglimento del contratto di agenzia.

Visti la convenzione e gli allegati 1 e 2 che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, *n.* 388.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori di orchestra, degli artisti del coro e dei tersicorei scritturati dalle imprese liriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1956 per i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei scritturati dalle imprese liriche, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Impresari Lirici, con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Italiana Autonoma dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 10 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 129 del 25 novembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1956, relativo ai professori di orchestra, agli artisti del coro ed ai tersicorei scritturati dalle imprese liriche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei scritturati dalle imprese liriche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 152 — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 10 NOVEMBRE 1956 PER I PROFESSORI DI ORCHESTRA, GLI ARTISTI DEL CORO ED I TERSICOREI SCRITTURATI DALLE IMPRESE LIRICHE

L'anno 1956, il giorno 10 novembre in Roma,

tra

l'Associazione Nazionale degli Impresari Lirici, rappresentata dal suo Presidente dott. *Arturo Barosi*, assistito dai sigg. *Romolo Castelmonte, Mario Dupraz, Gino Menelao, Emanuele Minolfi, Fabio Ronchi, Pietro Zucconi* e *Renzo Gamberini*, Segretario del Comitato Sindacale,

con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, rappresentata per delega del suo Presidente, dall'avv. *Antonio Cantelli*,

e

la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal suo Segretario Coordinatore prof. *Arturo Abbà*, assistito dai sigg. *Vincenzo Babuscio Rizzo, Mario Mantovani, Luigi Perliti, Pasquale Quadro, Attilio Ricci, Amedeo Bordonali, Pietro Barosi, Renato Picchianti, Giovanni Zapparrata, Valeria Castellani, Bruno Maslini* e *Aldo Masella*,

e

la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal suo Segretario Generale dottor *Claudio Rocchi*, assistito dall'ing. *Salvatore Bruno* e dal sig. *Gino Volgimigli*,

la Federazione Italiana Autonoma dei Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dai sigg. *Aldo Florio* e *Giorgio Bertolacci*, assistiti dal maestro *Marcello Gorra*,

è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei scritturati dalle Imprese liriche.

Parte I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si applica ai professori di orchestra, agli artisti del coro ed ai tersicorei scritturati dalle imprese liriche, intendendosi per tali tutte quelle che, comunque costituite, organizzano spettacoli lirici, esclusi gli Enti Autonomi di cui alla legge 3 febbraio 1936, n. 438, e gli altri Enti lirici.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione dei componenti i complessi artistici (orchestra, coro e ballo) saranno osservate le disposizioni emanate dagli organi competenti in applicazione alle norme legislative vigenti.

L'assunzione avverrà a tempo determinato e dovrà risultare da atto scritto nel quale saranno indicati: la data di inizio e di cessazione del rapporto, le città ed i teatri in cui dovranno aver luogo le prestazioni, la retribuzione giornaliera pattuita che non potrà essere inferiore ai minimi fissati dagli accordi economici integrativi.

Art. 3.

COMPORTO

Il contratto a tempo determinato impegna il lavoratore ad accettare il prolungamento della scrittura per un periodo non superiore a quattro giorni per le scritture superiori ad un mese, ed a due giorni per le scritture di un mese o meno, salvo che il lavoratore stesso, all'atto della stipulazione della scrittura individuale, abbia precisato la sua impossibilità di prolungare il contratto.

Il prolungamento del contratto dovrà essere notificato dall'impresa ai singoli lavoratori almeno due giorni prima.

Art. 4.

PROTESTA

Il datore di lavoro, su conforme dichiarazione firmata dal responsabile artistico del complesso (direttore d'orchestra, maestro del coro, coreografo), potrà protestare lo scritturato che risulti insufficiente. La protesta potrà avvenire non prima della seconda prova e non oltre la terza giornata di prestazione e dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto all'interessato, specificandone i motivi e precisando il parere espresso in proposito dal responsabile artistico del complesso.

All'elemento protestato sarà corrisposta la retribuzione fino a tutto il giorno in cui sia stato adottato il provvedimento.

Inoltre, al predetto scritturato, se assunto fuori piazza, saranno rimborsate le spese di viaggio per il rientro in sede ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 5.

VIAGGI

Allo scritturato che, per raggiungere la località in cui deve effettuare le prestazioni richiestegli, debba compiere un viaggio, competerà:

a) nel caso che il viaggio si compia nella stessa giornata in cui hanno luogo le prestazioni, la normale retribuzione;

b) nel caso in cui il viaggio si compia nel giorno precedente a quello in cui debbono avere inizio le prestazioni, competerà, per la giornata di viaggio, una indennità di trasferta da fissarsi nei contratti integrativi.

Le spese di viaggio, comprese quelle per il rientro in sede, sono a carico del datore di lavoro che le rimborserà, nei limiti della seconda classe e della tariffa della speciale concessione ferroviaria. Tuttavia, fino a quando, in relazione alla recente riforma ferroviaria, non sarà provveduto alla prevista trasformazione dei vagoni ferroviari, per i viaggi di lunghezza superiore ai 250 km. sarà concesso, sempre nei limiti di tariffa della speciale concessione ferroviaria, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

Rimangono salve le condizioni di miglior favore di fatto praticate in alcuni casi.

Art. 6.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Allo scritturato, per le prestazioni fuori sede, sarà dovuta in aggiunta alla retribuzione, la indennità di trasferta giornaliera fissata dagli accordi economici integrativi.

Tale indennità, in nessun caso, sarà riferibile agli altri istituti contrattuali.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

Per il compenso stabilito lo scritturato è tenuto ad effettuare le seguenti prestazioni giornaliere:

a) due prove ordinarie;

b) oppure una prova ordinaria e una antiprova generale;

c) oppure una prova ordinaria ed una prova generale;

d) oppure una prova ordinaria ed uno spettacolo;

e) oppure una prova generale della durata di due ore, purchè non in costume, ed uno spettacolo.

Durante ciascuna prova, lo scritturato avrà diritto a 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro.

L'orario delle prove e la loro ripartizione in due prestazioni saranno fissati dall'impresa: tra le due prestazioni dovrà intercorrere un intervallo di almeno tre ore.

Nei giorni nei quali abbiano luogo spettacoli diurni non potranno essere richieste prove ordinarie.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui gli spettacoli diurni siano stati previsti nel calendario della stagione.

L'intervallo tra due spettacoli non potrà essere inferiore ad un'ora.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio prima delle ore 10; quelle serali non potranno protrarsi oltre le ore una.

Lo spettacolo serale, di regola, e salvo diverse intese fra le parti non potrà avere inizio prima delle ore 20.

Peraltro, qualora, nei grandi centri, lo spettacolo si protragga oltre le ore una e non funzionassero i normali mezzi di trasporto, l'impresa corrisponderà allo scritturato, una indennità a compenso delle maggiori spese dallo stesso affrontate per l'uso di mezzi straordinari di trasporto.

Art. 8.

LAVORO NOTTURNO

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello iniziato tra le ore 1 e le ore 8, sarà compensato con il doppio della normale retribuzione spettante per la corrispondente prestazione ordinaria.

Art. 9.

PROLUNGAMENTO DELLE PROVE ORDINARIE

Le prove ordinarie potranno essere prolungate per periodi unitari successivi di mezz'ora.

Ogni mezz'ora di prolungamento sarà compensata con il 20 % della retribuzione giornaliera, se effettuata entro le ore una antimeridiana e con il 40 % se effettuata tra le ore 1 e le ore 8 antimeridiane.

Art. 10.

PROVE STRAORDINARIE

Le prove straordinarie, intendendosi per tali quelle richieste fuori dell'orario normale di lavoro e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, potranno avere la durata massima di due ore e saranno retribuite, ciascuna, con un compenso pari al settanta per cento della retribuzione giornaliera.

Il compenso sopra stabilito sarà corrisposto integralmente anche nel caso in cui la prova non raggiunga la durata prevista al comma precedente.

Art. 11.

DOPPIE RECITE

Allorquando, nella stessa giornata, vengono eseguiti due spettacoli, allo scritturato competerà il doppio della normale retribuzione giornaliera.

Ai lavoratori che prendono parte ad ambedue gli spettacoli non potranno essere richieste prove ordinarie.

Art. 12.

RIPOSO SETTIMANALE

Qualora la scrittura, sia di almeno sette giorni, lo scritturato avrà diritto ad un giorno di riposo retribuito.

La giornata di riposo, così come fissata all'inizio della scrittura, potrà essere spostata nel corso della settimana solo per speciali esigenze artistiche, previo preavviso di almeno 24 ore.

Art. 13.

GIORNI FESTIVI

Sono giorni festivi, agli effetti del presente contratto:

— il primo giorno dell'anno;
— il giorno dell'Epifania;
— il giorno della festa di San Giuseppe;
— il 25 aprile;
— il giorno di Pasqua;
— il lunedì dopo Pasqua
— il giorno dell'Ascensione;
— il giorno del Corpus Domini;
— il 1° maggio;
— il giorno 2 giugno;
— il giorno della Festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo;
— il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
— il giorno di Ognissanti;
— il 4 novembre;
— il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
— il giorno di Natale;
— il 26 dicembre;
— il giorno della festa del Santo patrono della città ove ha sede legale l'impresa.

Qualora lo scritturato sia chiamato a prestare la propria opera nelle predette giornate, la sua normale retribuzione giornaliera sarà maggiorata:

A) *Nel caso di stagioni con durata di cartellone non superiore a 7 giorni, del 50 %*;

B) *Nel caso di stagioni con durata di cartellone superiore a 7 giorni ma non ad un mese*:

1) quando nel periodo cada più di una delle festività innanzi elencate, del 50 %;

2) quando nel periodo cada una sola festività:

— del 100 %, se si tratta delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre. In dette festività potrà essere richiesta allo scritturato una sola delle prestazioni di cui all'art. 7;

— del 50 %, nelle altre;

C) *Nel caso di stagioni con durata di cartellone superiore ad un mese*, del 100 %. Nelle festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre, potrà essere richiesta allo scritturato una sola delle prestazioni di cui all'art. 7.

Quando in un giorno festivo venga richiesto il doppio spettacolo, la maggiorazione prevista dall'art. 11 assorbe, limitatamente al secondo spettacolo, le maggiorazioni di cui innanzi.

Art. 14.

PRESTAZIONI ALL'APERTO

Nel caso di spettacoli all'aperto, qualora lo spettacolo iniziato venga interrotto per il maltempo, allo scritturato sarà corrisposta l'intera retribuzione giornaliera.

La retribuzione sarà ridotta del cinquanta per cento nel caso in cui, per le circostanze di cui sopra, lo spettacolo non abbia avuto neppure inizio.

Tuttavia, nel caso di cui al comma precedente, qualora lo scritturato, sia stato assunto fuori piazza, verrà ad esso mantenuta l'intera retribuzione.

Art. 15.

CASI DI FORZA MAGGIORE

In caso di sospensione o interruzione dello spettacolo per ordine delle autorità e per altre cause di forza maggiore, allo scritturato sarà corrisposto il 40 % della retribuzione giornaliera.

Qualora la sospensione o la interruzione si prolungasse di oltre tre giorni, le parti potranno risolvere il contratto di lavoro.

In tal caso, allo scritturato verrà rimborsato il viaggio di ritorno in sede.

Art. 16.

PASSAGGIO TEMPORANEO DI CATEGORIA

Allo scritturato chiamato a sostituire temporaneamente altro elemento di categoria superiore dovrà essere corrisposto, per la durata della sostituzione stessa, il minimo di retribuzione della categoria di appartenenza dell'elemento sostituito.

La norma di cui sopra non si applica nel caso in cui lo scritturato abbia per contratto l'obbligo della sostituzione prevista dal penultimo comma dell'art. 25.

Art. 17.

SCRITTURE BREVISSIME

Nel caso di scritture della durata di uno o due giorni, la retribuzione fissata negli accordi integrativi sarà maggiorata del 10 %.

Art. 18.

PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

Secondo le consuetudini, allo scritturato, nel caso che la durata della scrittura sia inferiore ai 10 giorni, la retribuzione sarà corrisposta a terzine anticipate; se la scrittura supera tale periodo, a cinquine anticipate.

Nell'uno e nell'altro caso, l'ultima terzina o cinquina sarà corrisposta posticipatamente.

Art. 19.

TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE

Nel caso di espropriazione dello spettacolo da parte dell'Ente radiofonico ai fini della radiodiffusione l'impresa, nel pattuire il relativo trattamento, terrà presente che il compenso richiesto dagli scritturati è pari al 100 % della retribuzione giornaliera.

Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive, liberamente pattuite tra l'impresa e l'Ente radiofonico, il compenso dovuto agli scritturati sarà convenuto con le Organizzazioni sindacali cui appartengono i lavoratori interessati, tenendo presente, di volta in volta, i limiti e le modalità della cessione.

PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PROFESSORI DI ORCHESTRA

Art. 20.

QUALIFICA PROFESSIONALE

All'atto dell'assunzione, il professore di orchestra, se richiesto, sarà tenuto ad esibire il diploma di Conservatorio o documentazione equipollente.

Art. 21.

PRESTAZIONI DI PALCOSCENICO

I professori di orchestra hanno l'obbligo, se richiesti, di prestare la loro opera in palcoscenico durante lo spettacolo.

In tale evenienza sarà loro corrisposta una maggiorazione pari al 15 % della retribuzione normale giornaliera.

Le prestazioni di palcoscenico con parti solistiche, truccatura e costume, saranno retribuite con un compenso da concordare di volta in volta.

Art. 22.

PROVE ORDINARIE

Le prove ordinarie avranno durata complessiva di ore 5 la cui ripartizione in due prestazioni sarà fissata dall'impresa.

La prova ordinaria in giorni di spettacolo avrà la durata di due ore, compresi 10 minuti di riposo.

Art. 23.

PROVE A SEZIONI

Qualora le prove siano effettuate a sezioni, l'orario complessivo delle prove stesse sarà di quattro ore, ripartito in due prestazioni.

Art. 24.

TRASPORTO DEGLI STRUMENTI PESANTI

Le spese di trasporto degli strumenti pesanti (arpa, timpani, contrabbasso, cassa, basso tuba e controfagotto) sono a carico dell'impresa, la quale le rimborserà dietro esibizione dei documenti comprovanti la spesa e nei limiti delle tariffe del mezzo di trasporto più economico.

Per il trasporto del violoncello lo strumentista avrà diritto ad una indennità di L. 500.

Art. 25.

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

I minimi di retribuzione saranno fissati negli accordi integrativi in relazione alle seguenti categorie strumentali:

Categoria Extra: 1° violino, 1° violoncello;

Categoria I A: 1ª viola, concertino dei primi violini, 1° violino dei secondi, 1° contrabbasso, 1ª arpa, 1° flauto, 1° oboe, 1° clarinetto, 1° fagotto, 1ª tromba, 1° corno, 1° trombone, pianoforte solista;

Categoria I B: 2° violoncello, corno inglese, 3° corno, clarinetto basso, ottavino, timpani.

Categoria II: 2ª viola e seguenti, 2° leggio dei primi violini e seguenti, 2° violino dei secondi violini e seguenti, 2° contrabbasso e seguenti, 2° flauto, 2° oboe, 2° clarinetto, 2° fagotto, 2° e 4° corno, 2ª tromba, 3ª tromba, basso tuba, 2ª arpa, 2° e 3° trombone, clarinetto piccolo in « mb », 3° violoncello e seguenti, 3° flauto, 3° clarinetto, 3° fagotto, 4ª tromba, 4° trombone, controfagotto, cassa e piatti, batteria con obbligo di ogni strumento a percussione esclusi quelli a tastiera (pianoforte, armonium, celesta, campanelli, sistro) e xilophono.

Ai professori di orchestra della II categoria che hanno per contratto l'obbligo di sostituire le prime parti, sarà corrisposta una maggiorazione del 5 % sul minimo di paga della propria categoria e tale maggiorazione farà parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti.

Al primo violino ed al primo violoncello, competerà una maggiorazione rispettivamente del 15 % e 10 % sui minimi stabiliti per la categoria I A.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ARTISTI DEL CORO

Art. 26.

PRESTAZIONI DI PALCOSCENICO

Quando l'artista del coro, oltre alla sua normale prestazione sia chiamato a disimpegnare anche prestazioni di comparsa (o tramagnino) avrà diritto ad una maggiorazione pari al 15 % (quindici per cento) della retribuzione normale giornaliera.

Art. 27.

PROVE ORDINARIE

Le prove ordinarie possono essere di palcoscenico o di sala.

Le prove di sala avranno la durata di un'ora e mezzo, se antimeridiane, e di due ore se pomeridiane, comprensive, ciascuna, di dieci minuti di riposo.

Le prove di palcoscenico con pianoforte avranno la stessa durata delle prove di sala se limitate alla massa corale; avranno la durata di due ore ciascuna se ad esse partecipa la compagnia di canto (prove musicali).

Le prove di palcoscenico con orchestra avranno la durata di due ore comprensive di dieci minuti di riposo, se antimeridiane, e di tre ore, se pomeridiane.

Le prove a sezioni avranno la durata, per ogni sezione, di 45 minuti se antimeridiane e di un'ora se pomeridiane.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I TERSICOREI

Art. 28.

PRESTAZIONI DI PALCOSCENICO

Quando il tersicoreo, oltre alla sua normale prestazione, sia chiamato a disimpegnare anche prestazioni di comparsa (o tramagnino) avrà diritto ad una maggiorazione pari al 15 % (quindici per cento) della retribuzione normale giornaliera.

Art. 29.

PROVE ORDINARIE

Le prove ordinarie possono essere di palcoscenico di sala.

Le prove di palcoscenico con pianoforte e quelle di sala avranno la durata complessiva di quattro ore mezzo suddivise in due prestazioni di due ore e 15 minuti ciascuna.

Nel corso di ogni prestazione sarà concesso un riposo di 15 minuti.

Le prove di palcoscenico con orchestra avranno la durata di due ore se antimeridiane e di tre ore se pomeridiane, comprensive di almeno dieci minuti di riposo.

Art. 30.

SPETTACOLI DI SOLO BALLO

Al tersicoreo che partecipi, in spettacoli di solo ballo ad almeno due balletti, competerà una maggiorazione pari all'importo della retribuzione giornaliera.

Uguale maggiorazione spetterà anche nel caso che venga eseguito più di un balletto in completamento di spettacolo.

Art. 31.

INDENNITÀ SPECIALI

La truccatura non limitata al viso sarà compensata con una indennità, per prestazione, pari al venti per cento della retribuzione ordinaria.

Tale indennità sarà ridotta alla metà qualora la truccatura sia limitata ai soli arti superiori.

L'occorrente per le truccature di cui sopra e il necessario per la relativa truccatura saranno forniti dalla impresa.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

L'assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata all'impresa.

In caso di malattia che comporti l'assoluta inabilità al lavoro, e sempre che la malattia, accertata, su richiesta dell'interessato, da un medico di fiducia dell'impresa, duri oltre tre giorni, lo scritturato che sia impegnato per un periodo superiore ai sette giorni e che si trovi in trasferta, avrà integrato, per un massimo di tre giorni, il trattamento economico di malattia dell'Ente che gestisce l'assicurazione obbligatoria, in modo da garantire la intera retribuzione giornaliera.

Trascorsi tre giorni è in facoltà dell'impresa di risolvere il rapporto di lavoro, provvedendo alla sostituzione dell'ammalato.

Nel caso che lo scritturato non sia riconosciuto ammalato a sensi del secondo comma del presente articolo gli sarà addebitato l'importo della visita medica ed il datore di lavoro avrà facoltà di trattenere tale importo dai compensi dovutigli.

Art. 33.

NORME DISCIPLINARI

Le infrazioni al presente contratto e al regolamento della impresa potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore alla metà della retribuzione giornaliera;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;

e) risoluzione in tronco del rapporto.

La sospensione di cui alla lettera *d*) si può applicare a quelle mancanze, le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare una adeguata sanzione nelle disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*).

La risoluzione in tronco del rapporto potrà essere applicata nei confronti dello scritturato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 34.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorrerà dal 1° dicembre 1956 ed avrà la durata di due anni. Si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente contratto non si applica nel caso in cui, alla data ancora di entrata in vigore, sussistano contratti individuali in corso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151906) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.